

Conto Corrente numero: \_\_\_\_\_  
 Coordinate IBAN: \_\_\_\_\_  
 Valuta: **EURO** \_\_\_\_\_

### CONTRATTO DI CONTO CORRENTE ON-LINE CONTO TWIST

Tra il sottoscritto cliente

Intestazione/i:	_____
Indirizzo:	_____
N. Telefono Cellulare:	_____
Email:	_____
PEC:	_____
Telefono:	_____
di seguito "Cliente"	
(in caso di pluralità di intestatari, tutte le definizioni si intendono riferite al plurale)	

e Banca Valsabbina S.C.P.A. (di seguito "**Banca**")

Con riferimento alle intese intercorse, in data odierna viene aperto presso la Banca un conto corrente intestato al Cliente, contraddistinto dal numero sopraindicato e nella valuta parimenti sopraindicata (di seguito "Conto Corrente") e disciplinato dalle norme riportate in calce che il Cliente dichiara di approvare, nonchè dalle norme di legge in materia (in particolare dagli articoli 1469 bis e ss., dagli articoli 1852 e ss. Codice Civile e dal D. Lgs. 1/9/93 n. 385, Testo Unico Bancario (di seguito "TUB").

#### DOCUMENTO DI SINTESI

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

<b>SPESE FISSE</b>	<b>Gestione liquidità</b>	Spese per l'apertura del conto	0,00 €
		Canone annuo	0,00 €
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 €
	<b>Servizi di pagamento</b>	Canone annuo carta di debito internazionale (Visa - Mastercard)	0,00 €
		Canone annuo carta di credito	Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente
		Canone annuo carta multifunzione	Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente
<b>Home Banking</b>	Canone annuo per internet banking e phone banking	Home banking: 0,00 € Phone banking: Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente	
<b>SPESE VARIABILI</b>	<b>Gestione liquidità</b>	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	0,00 €
		Invio estratto conto	-Cartaceo: 1,00 € cad. -On-line: gratuito L'estratto conto sarà prodotto con periodicità annuale
	<b>Servizi di pagamento</b>	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	0,00 €
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	0,00 €
		Bonifico ordinario Italia e Ue con addebito in c/c	ordinario: 0,00 € urgente: 5,00 €
		Domiciliazione utenze	0,00 €

INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale: 0,000%  Indicizzazione: Non indicizzato  (Al lordo delle imposte vigenti) (Divisore annuo per il calcolo degli interessi : divisore 365/366 - anno civile)	
FIDIE SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate: <b>E' escluso l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento.</b>	
		Commissione Onnicomprensiva (CMDF)	Non applicabile
	Sconfinamenti amenti extrafido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate: <b>E' escluso l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento.</b>	
	Commissione Istruttoria Veloce (CIV)	Non applicabile	
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	VERSAMENTI (giorni lavorativi successivi al giorno di versamento)  Contanti assegni bancari stessa filiale assegni bancari altra filiale assegni circolari / vaglia postali assegni bancari altri istituti/ assegni postali	<b>gg valuta/gg disponibilità</b>  Servizio non previsto per questa tipologia di conto corrente	
			Commissione Istruttoria Veloce (CIV) <sup>(1)</sup>

La misura del tasso di interesse non potrà mai essere superiore al limite fissato dall'art. 2, comma quattro, della legge 108/1996, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che il tasso di interesse sia sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla predetta legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato sul sito internet della banca [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it).

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

#### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

**Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico:** a nessuna scritturazione contabile *corrisponde un onere economico* riportato in calce al documento.

#### Altro

- Aliquota ritenuta fiscale 26%
- Periodicità conteggio interessi dare\avere\* annuale

#### Interessi debitori

- Periodicità di conteggio degli interessi debitori:  
il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti
- Esigibilità interessi debitori:  
1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto
- Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre il termine di esigibilità: 14,25%

**Interessi creditori**

- Periodicità di conteggio degli interessi creditori:  
il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti
- Valuta accredito interessi: data di estinzione rapporto o 31/12 di ogni anno

**Periodicità conteggio ed addebito di:**

- Commissione istruttoria veloce (CIV) (1) trimestrale

\* Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario (TUB) e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative.

**MASSIMALI**

Massimale dispositivo giornaliero:	5.000 €*
Massimale dispositivo mensile:	20.000 €*

\*Detti limiti possono essere modificati su richiesta del cliente titolare del rapporto previa autorizzazione della Banca

**ALTRI SERVIZI**

Sistemi di sicurezza (ad. es. Secure Call)	0,00 €
App Mobile:	0,00 €
SMS Alert Informativo (operazioni addebito):	0,00 €
SMS Alert Informativo (operazioni accredito):	0,10 € per ogni sms

**DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO (TIME DEPOSIT)**

Tasso nominale annuo: tempo per tempo vigente ed in base alle durate dei vincoli disponibili come pubblicizzato sul relativo foglio informativo e sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it)

Ritenuta fiscale: 26%

Commissioni apertura servizio Time Deposit: € 0,00

Periodicità di capitalizzazione e liquidazione:

- Per i time deposit con liquidazione degli interessi alla scadenza:  
alla scadenza dell'operazione. Computo effettuato considerando l'anno civile (365/366)
- Per i time deposit con liquidazione degli interessi tramite cedola periodica:  
liquidazione degli interessi maturati tramite cedola periodica secondo la periodicità pattuita. Computo effettuato considerando l'anno civile (365/366)

Tasso riconosciuto in caso di estinzione totale anticipata: tempo per tempo vigente ed in base alle durate dei vincoli disponibili come pubblicizzato sul relativo foglio informativo e sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it)

Alcuni prodotti NON prevedono l'estinzione anticipata e NON hanno la possibilità di svincolo prima della scadenza, come indicato al momento della sottoscrizione del prodotto.

Recupero imposta di bollo: nella misura prevista dalla legge

**SERVIZI DI PAGAMENTO****Utenze**

Commissioni per il pagamento Bollettini postali\*: 0,50 € cad.

Commissione per il pagamento del bollo ACI\*\*: 0,00 €

\*in aggiunta alle commissioni reclamate da BancoPosta; per ulteriori informazioni consultare i Fogli Informativi di Poste Italiane S.p.a.

\*\*in aggiunta all'applicazione di un costo di esazione pari ad € 1,87 (D.P.C.M. del 12 novembre 2009 n. 186)

**Pagamenti ricorrenti:**

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - addebito deleghe fiscali: | 0,00 € |
| - addebito MAV:             | 0,00 € |

**Altre commissioni SDD**

- |  |         |
|--|---------|
| - Commissione storno incasso SDD CORE/B2B: | € 15,00 |
|--|---------|

**Altre spese bonifici SCT**

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| - Recall: | € 15,00 (più spese reclamate) |
| - Reject: | € 3,00                        |
| - Return: | € 3,00                        |

**Ordini ripetitivi**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - Commissione per ogni disposizione: | € 0,00 |
|--------------------------------------|--------|

**Bonifici Esteri****in partenza (NON SCT)**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| - Spese per lettera o assegno: | € 22,00  |
| - Spese per swift:             | € 15,00  |
| - Cambio:                      | in base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione |
| - Commissioni di intervento:   | 0,15% con un minimo di € 4,00                                |

**in arrivo (NON SCT)**

- Spese per bonifici domiciliati sul nostro Istituto:	€ 6,50
- Spese per bonifici domiciliati su altro Istituto:	€ 25,00
- Cambio:	in base alle quotazioni praticabili all'atto dell'operazione
- Commissione di intervento:	0,15% con un minimo di € 4,00

**ALTRE VALUTE E DISPONIBILITA'****BONIFICI DISPOSTI****Bonifici PSD**

Valuta di addebito all'ordinante	DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento bonifici su stessa Banca	DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento bonifici su altra Banca	1 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE

**Bonifici non PSD**

Valuta di addebito all'ordinante	DATA ACCETTAZIONE
Data regolamento	2 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI ACCETTAZIONE

**BONIFICI RICEVUTI****Bonifici PSD**

Valuta di accredito	DATA REGOLAMENTO
---------------------	------------------

**Bonifici non PSD**

Valuta di accredito	2 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI REGOLAMENTO
---------------------	---

**DEPOSITI BANCARI VINCOLATI (TIME DEPOSIT)**

Valuta accreditato su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma vincolata e degli interessi netti maturati alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione totale anticipata:	DATA SCADENZA OPERAZIONE / DATA ESTINZIONE OPERAZIONE
---	---

Valuta addebito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma da vincolare:	DATA ADDEBITO C/C DI REGOLAMENTO
--	----------------------------------

**ALTRO**

- Spese per recupero imposta bollo mensile per invio estratto conto:	la banca applica l'imposta di bollo pro tempore vigente
- Spese produzione documento di sintesi periodico	0,00 €
- Spese invio raccomandata	6,50 €
- Spese invio raccomandata A/R	8,00 €

**NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE****SEZIONE A - DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente contratto (di seguito "Contratto") disciplina la fornitura del servizio di conto corrente e dei servizi ad esso connessi (di seguito complessivamente "Servizi").
2. Le presenti norme si articolano nelle seguenti sezioni: Sezione A) Disposizioni preliminari; Sezione B) Disposizioni generali; Sezione C) Deposito Bancario Vincolato (Time Deposit); Sezione D) Operazioni e conto corrente in valuta diversa dall'euro; Sezione E) Servizi di pagamento; Sezione F) Servizio Home Banking e Mobile App.
3. Al Contratto si applicano le condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi sopra riportato, che ne è parte integrante.
4. Il Cliente prende atto ed accetta, con la sottoscrizione del Contratto, che la fruizione dei servizi offerti dalla Banca possa subire limitazioni, sia parziali sia totali, attuate in conseguenza a provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria finalizzati a porre in essere vincoli sull'operatività dei rapporti accessi con la Banca.
5. Cataloghi, offerte, pubblicità o qualsiasi altro documento promozionale sia cartaceo sia elettronico hanno valore puramente indicativo e non possono costituire in alcun modo parte integrante o deroghe del Contratto.

**SEZIONE B - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Trasparenza**

1. La Banca nei rapporti con il Cliente, rispetta le regole ed i principi di trasparenza e correttezza contenuti nelle disposizioni del TUB e nei relativi provvedimenti attuativi emanati dalla Banca d'Italia.

**Art. 2 - Modalità di conclusione del contratto**

1. Il Contratto è concluso a distanza nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di promozione e collocamento a distanza di strumenti finanziari, prodotti, servizi di investimento e servizi bancari e finanziari forniti dalla Banca.

**Art. 3 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela**

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità da quanto previsto dall'art. 1176 del Codice Civile.
2. La Banca, nello svolgimento della propria attività, opera nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali anche in materia di misure restrittive per entità ed individui e per il commercio con taluni Stati, e della normativa antiterrorismo ed antiriciclaggio; inoltre, aderendo ai propri principi di responsabilità sociale, la Banca adotta una Policy Etica, disponibile sul sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it).

**Art. 4 - Deposito firme**

1. Il Cliente deve depositare la propria firma presso la Banca, tramite l'utilizzo del sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it); trattandosi di un contratto concluso generalmente a distanza tramite l'utilizzo di firma digitale, la Banca acquisisce dalla copia del documento di riconoscimento fornito dal Cliente in fase di richiesta di apertura del Conto Corrente, la firma autografa valida ai fini comparativi.
2. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa corrispondente alla firma depositata ovvero, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (es. firma elettronica o digitale).
3. Il Cliente prende atto che la suddetta firma assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni effettuate dal Cliente nel corso del rapporto.

**Art. 5 - Cointestazione**

1. Il Contratto, quando è intestato a più persone, si intende perfezionato con operatività a firma disgiunta, con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente; pertanto le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri intestatari; la facoltà di disposizione disgiunta comprende quella di impartire ordini e istruzioni anche relativi ad altro cointestataro, per i quali si intende pertanto conferito, in forza della presente clausola, apposito mandato e autorizzazione da ciascun cointestataro a favore degli altri.
2. Gli intestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni assunte, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
3. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.
4. In caso di opposizione formulata per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o trasmessa a mezzo PEC da uno degli intestatari, la Banca potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti gli intestatari nelle stesse forme; l'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e sia in grado di provvedervi.
5. Il Contratto concluso con più persone è disciplinato con operatività in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti; quando il Contratto è così intestato, gli intestatari possono disporre del Conto Corrente e dei Servizi solo congiuntamente; essi hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, indicandone il nome ed ottenendo la sua sottoscrizione in calce, ovvero successivamente, dandone alla Banca comunicazione scritta, firmata da tutti gli intestatari e dal rappresentante; il rappresentante potrà autonomamente disporre del Conto Corrente e dei Servizi, in nome e per conto di tutti gli intestatari, con piena liberazione della Banca nei confronti di costoro.

**Art. 6 – Decesso o sopravvenuta incapacità del Cliente**

1. Il decesso o la sopravvenuta incapacità del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente non sono opponibili alla Banca finché a questa non venga prodotta documentazione legalmente idonea a comprovare il verificarsi di tali eventi.
2. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente, il rapporto verrà bloccato dalla Banca alla notizia dell'evento di cui al precedente comma 6.1 del presente articolo, con applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 1298 c.c. che stabilisce che nei rapporti interni "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente"; la presunzione opererà solo con riguardo ai saldi cointestati, restando in ogni caso esclusa per quelli intestati unicamente al Cliente defunto.
3. Nel caso di morte del Cliente o di uno dei cointestatari, il blocco di cui al precedente comma 6.2 del presente articolo riguarderà l'intero rapporto e potrà essere riconosciuta dalla Banca ai cointestatari in vita la quota dei saldi cointestati che si presume di loro spettanza, mentre per il trasferimento/liquidazione dei saldi di pertinenza degli eredi dovranno essere adempite le formalità previste dalla legge vigente, a seguito delle quali, con il concorso e consenso di tutti gli eredi, la Banca procederà al trasferimento/liquidazione e chiusura del Conto Corrente; resta inteso che eventuali spese ed oneri inerenti al rapporto, compresi i debiti rappresentati da saldi passivi, saranno in carico solidalmente a ciascun cointestataro e/o agli eredi del Cliente defunto, in deroga all'art. 752 c.c.
4. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente, il blocco di cui al precedente comma 6.2 riguarderà tutto il Contratto e per l'eventuale ripristino dell'operatività la Banca seguirà le indicazioni fornite dall'autorità competente sino all'avvenuta estinzione del rapporto; gli ordini già impartiti dal Cliente saranno revocati dalla Banca al momento della ricezione della documentazione legalmente idonea a comprovare l'incapacità di agire del Cliente.
5. Nel caso di morte del Cliente o di uno dei cointestatari del Conto Corrente, la Banca, ai sensi dell'art. 1270 c.c. potrà, nei limiti della disponibilità del saldo del Conto Corrente, dare corso all'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente defunto o dal cointestataro defunto se non espressamente revocati in tempo utile da tutti gli eredi.

**Art. 7 - Comunicazioni**

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione tra la Banca e il Cliente sono effettuate tramite posta ordinaria o elettronica (inclusa la PEC), attraverso messaggi inviati sul sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) o tramite altre tecniche di comunicazione a distanza fatte conoscere dalla Banca al Cliente; gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nelle apposite sezioni del sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) e nei fogli informativi tempo per tempo vigenti.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente accetta il servizio "SMS Alert" prestando consenso alle notifiche sul proprio telefono cellulare inviate dalla Banca, a conferma dell'esecuzione di operazioni, alle condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi; tale servizio è fornito dalla Banca ai fini di maggior sicurezza e monitoraggio, per tutelare il Cliente da operazioni fraudolente e/o dallo stesso non autorizzate.
3. Il Cliente prende atto che le tecniche di comunicazione a distanza non certificate potrebbero non dare prova di ricevimento della documentazione inviata alla Banca; resta inteso che, limitatamente alla corrispondenza pervenuta al Cliente nelle modalità indicate al precedente comma 7.1 del presente articolo, la Banca è esonerata dall'inviare ulteriori copie di tale corrispondenza, in particolare attraverso altri mezzi di comunicazione (per esempio tramite posta ordinaria) o in altri formati (per esempio in copia cartacea).
4. Qualora il Cliente sia dotato di posta elettronica certificata (PEC), la Banca può inviare le comunicazioni con tale forma elettronica certificata, fatto salvo il rispetto delle forme specificamente stabilite nel Contratto per determinate comunicazioni.
5. Qualora il Contratto sia intestato a più persone, i cointestatari del Conto Corrente danno atto e sono consapevoli che i recapiti indicati nel frontespizio del Contratto costituiscono i riferimenti per l'invio di disposizioni, dichiarazioni, comunicazioni, notifiche, consegne e spedizioni ai sensi del presente articolo e il siffatto invio ha pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari; il Cliente può esercitare le proprie scelte e variare in qualsiasi momento i recapiti inviando un'apposita richiesta scritta alla banca nelle modalità definite dal presente articolo.
6. Ove non diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, le comunicazioni indirizzate al Cliente saranno prodotte su supporto durevole non cartaceo e verranno rese disponibili nell'area riservata al Cliente e, ove pattuito, trasmesse all'indirizzo di posta elettronica o PEC fornito dal Cliente in fase di sottoscrizione del Contratto o qualsiasi altro indirizzo successivamente fatto conoscere alla Banca nelle modalità definite dal presente articolo; in alternativa le comunicazioni potranno essere messe a disposizione attraverso l'utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza condivise tra le parti.
7. Le comunicazioni eventualmente trasmesse in modalità cartacea, nei casi espressamente previsti dal Contratto, verranno inviate all'indirizzo di residenza fornito dal Cliente o in alternativa alla domiciliazione postale indicata dallo stesso fatta salva, ove previsto contrattualmente, la facoltà della Banca di assoggettare dette comunicazioni ad un costo che sarà adeguato e proporzionato ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.
8. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca possa comunicare ogni qualsiasi modifica contrattuale mediante avvisi e messaggi pubblicati sul sito e/o posta elettronica, e ciò con valore legale, di costante conoscibilità delle condizioni e delle modifiche verso il Cliente utilizzatore.

9. Le comunicazioni sono effettuate in lingua italiana anche qualora una delle parti non abbia cittadinanza italiana e/o residenza o domicilio in Italia.

10. Fermi restando gli obblighi che incombono alla Banca in materia di conservazione delle scritture, documenti e atti, il Cliente ha la facoltà di acquisire su supporto durevole la corrispondenza messaggi a disposizione, nelle forme che ritiene più opportune, in modo che la stessa possa essere stampata in qualsiasi momento; il Cliente dichiara e garantisce che gli strumenti informatici che utilizza per accedere ai Servizi permettono la stampa e/o il salvataggio su supporto durevole dei documenti messaggi a disposizione della Banca.

#### **Art. 8 - Autorizzazione delle operazioni di pagamento ex D. Lgs 11/2010**

1. Nel caso di operazioni di pagamento previste dalla Sezione E la Banca esegue tali operazioni in presenza, oltre che di fondi disponibili, dell'autorizzazione del Cliente che, a tal fine, deve esprimere il suo consenso, prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, nei modi seguenti:

- mediante carte di pagamento, nel rispetto delle istruzioni della Banca relative alle modalità di utilizzazione della singola carta;
  - attraverso gli strumenti di pagamento, previsti dall'art. 5 della Sezione E;
  - mediante disposizioni inoltrate tramite l'utilizzo del sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it);
- in mancanza del consenso l'operazione è considerata non autorizzata.

2. Gli strumenti di pagamento di cui al precedente comma sono dispositivi personalizzati, che sono costituiti da carte di credito, da carte di debito, carte prepagate e/o da un insieme di procedure (codici di sicurezza) concordate tra il Cliente e la Banca e utilizzate dal Cliente per autorizzare operazioni di pagamento; gli strumenti di pagamento devono essere utilizzati secondo le modalità indicate dalla Banca nella Sezione E "Servizi di pagamento".

3. Nel caso di operazioni SDD di cui alla Sezione E da addebitare nel Conto Corrente, il Cliente deve esprimere il suo consenso con le modalità previste dai relativi contratti.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione E circa l'uso degli strumenti di pagamento di cui al comma 8.1 del presente articolo e le responsabilità gravanti sul Cliente e sulla Banca, le operazioni di pagamento non comprese fra quelle previste dall'art. 1.1 e 1.2, della Sezione E devono essere autorizzate con le modalità indicate al comma 8.1 del presente articolo e si ritengono eseguite correttamente quando sono eseguite dalla Banca in conformità alle istruzioni ricevute dal Cliente.

#### **Art. 9 - Incarichi ed altre operazioni di pagamento - revoca**

1. La Banca, in presenza di fondi disponibili, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente e le operazioni di pagamento non disciplinate dalla Sezione E in conformità alle istruzioni ricevute e nei limiti e secondo le previsioni contenute nella presente Sezione B; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. Le modalità di esecuzione degli incarichi assunti saranno determinate dalla Banca tenendo conto degli interessi del Cliente, della natura degli incarichi stessi, delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione e delle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano l'attività bancaria.

3. In relazione agli incarichi ricevuti dal Cliente la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c., è autorizzata a sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il Cliente avrà facoltà di revocare, a sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico o l'operazione di pagamento di cui al precedente comma 9.1 finché l'incarico o l'operazione non abbia avuto un principio d'esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione; nel caso di incarichi soggetti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma la revoca non avrà effetto sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **Art. 10 - Accreditamento in conto di bonifici e rimesse disposti da terzi. Pagamenti alla Banca in qualità di incaricato alla riscossione.**

1. Salvo espressa istruzione contraria, rimane tra le parti convenuto che tutti i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente gli saranno accreditati in Conto Corrente, applicando le condizioni di valuta e di disponibilità previste nel Documento di Sintesi.

2. Sul Conto Corrente è possibile addebitare il pagamento di tasse, tributi, imposte o altri pagamenti esclusi dalla normativa di cui alla Sezione E, inclusi i pagamenti per i quali la Banca riveste la qualifica di incaricato alla riscossione in nome e per conto del creditore con effetto solutorio dell'obbligazione.

3. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, il Cliente può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza di eventuali termini di preavviso indicati nei Documenti di Sintesi.

#### **Art. 11 - Annotazioni nel conto - imputazione dei pagamenti**

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di credito e di debito tra il Cliente e la Banca - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni nel Conto Corrente, restando inteso che in presenza di saldo debitore del Conto Corrente, la Banca respingerà legittimamente ogni richiesta di esecuzione di operazioni in addebito.

2. Il Cliente ha diritto di dichiarare, nel momento del pagamento, quale debito della medesima specie nei confronti della Banca intenda soddisfare; tale imputazione di pagamento non opera ed è inefficace nel periodo di tempo nel quale si verifichi l'esigibilità degli interessi debitori, ipotesi per la quale si rimanda a quanto disposto in calce al Contratto, e fino all'integrale pagamento degli stessi; in mancanza della dichiarazione, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, può imputare, in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a decurtazione di una specifica o più obbligazioni assunte dal Cliente medesimo, dandone comunicazione a quest'ultimo.

#### **Art. 12 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.

#### **Art. 13 - Diritto di compensazione**

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, ad ogni suo effetto.

2. In presenza di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca può valersi della compensazione volontaria, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

3. La compensazione di cui al comma precedente, opererà anche nei confronti del Cliente in conseguenza alle obbligazioni contratte dalla società, nei confronti della Banca, nella quale il Cliente riveste la qualifica di socio illimitatamente responsabile.

4. Se il Conto Corrente è intestato a più persone la Banca avrà facoltà di avvalersi della compensazione sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di rapporti di pertinenza dei cointestatori o di alcuni di essi, così pure nel caso di rapporto intestato ad una sola persona fisica o giuridica, la compensazione potrà avvenire con rapporti o conti cointestati dei quali il debitore sia uno degli intestatori.

5. Nel caso di Cliente Consumatore, questi esprime il suo consenso affinché la Banca possa avvalersi della compensazione volontaria di cui al precedente comma 13.2 del presente articolo.



**Art. 14 – Interessi**

1. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita, unitamente a tutte le altre condizioni economiche applicate al Conto Corrente; i rapporti di dare e avere relativi al Conto Corrente, siano essi debitori o creditori, vengono regolati con pari periodicità; gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo ai sensi dell'art. 120 del TUB e successive modificazioni nel rispetto delle delibere attuative del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio); gli interessi creditori sono regolati in Conto Corrente con valuta 31 dicembre di ogni anno o all'atto dell'estinzione del rapporto.
2. Il Cliente ha la facoltà di autorizzare preventivamente l'addebito in Conto Corrente degli interessi debitori di cui al precedente comma 14.1 del presente articolo; per effetto dell'autorizzazione le somme vengono addebitate nel rispetto della data di esigibilità divenendo ad ogni effetto sorte capitale e l'autorizzazione avrà efficacia per ogni successivo conteggio; in caso di mancata autorizzazione gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale.
3. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione eventualmente rilasciata mediante l'invio alla Banca di una comunicazione redatta in forma scritta e inviata per mezzo posta raccomandata a.r., posta elettronica certificata (PEC); la revoca avrà effetto con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della comunicazione di revoca da parte della Banca.
4. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 14.3 del presente articolo, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori nel momento in cui gli stessi divengono esigibili nei termini indicati al precedente comma 14.1 del presente articolo e dalla data di esigibilità, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi, matureranno interessi di mora nella misura prevista dal Documento di sintesi; resta inteso che sia i fondi accreditati sul conto corrente della Banca e destinati ad affluire sul Conto Corrente e sia quelli direttamente accreditati sul Conto Corrente, a qualsiasi titolo, saranno impiegati dalla Banca in primo luogo per estinguere il debito da interessi di mora ed in secondo luogo per estinguere il debito da interessi esigibili.
5. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del Conto Corrente, a seguito di estinzione, produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è effettuata alcuna capitalizzazione periodica e gli stessi divengono immediatamente esigibili da parte della Banca.
6. Le operazioni di accredito e di addebito verranno regolate secondo i criteri e con le valute indicate; sugli interessi creditori sono applicate le trattenute fiscali nei tempi e con le modalità di legge.
7. Gli interessi debitori, al momento della loro esigibilità, verranno automaticamente addebitati in tutto o in parte sul Conto Corrente che presenti alla data di esigibilità un saldo creditore e fino alla concorrenza di quest'ultimo, dovendo intendersi che l'ipotesi relativa al precedente comma 14.4 del presente articolo riguardi la presenza di saldo debitore del Conto Corrente al momento dell'esigibilità degli interessi debitori o la quota non pagata di questi ultimi per utilizzo di tutto il saldo creditore.
8. In caso di ritardo nel pagamento del debito da interessi, anche relativi ad una sola annualità, la Banca potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c. e la Banca applicherà (anche nel caso di chiusura del Conto Corrente) gli interessi di mora come indicato nel Documento di Sintesi.
9. La misura del tasso di interesse debitore non potrà mai essere superiore al limite fissato dall'art. 2, comma quattro, della legge 108/1996, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che il tasso di interesse debitore sia sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla predetta legge; se l'interesse è indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente, derivante dalla variazione del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Cliente.
10. Le modalità di conteggio e regolamento degli interessi creditori derivanti dall'accensione di depositi bancari vincolati (Time Deposit), sono disciplinate nella successiva Sezione C del Contratto e nel Documento di Sintesi di ogni singola operazione da intendersi parte integrante del Contratto.

**Art. 15 - Modifiche unilaterali del contratto e recepimento normativa**

1. La Banca, in presenza di un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche e contrattuali che regolano il rapporto con il Cliente nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
2. Nel caso di cui al precedente comma 15.1 del presente articolo, la Banca dovrà comunicare mediante apposita comunicazione le modifiche al Cliente, almeno due mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse; tali modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente entro la data di efficacia delle modifiche stesse non eserciti il diritto di recesso; nel caso di valido esercizio del diritto di recesso, questo non è soggetto a spese e, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. La comunicazione, che dovrà contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", verrà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto Conto; la comunicazione può essere effettuata mediante altro supporto durevole; costituisce invio in forma scritta delle comunicazioni di modifica, ai fini del presente articolo, anche quello effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Cliente, se indicata in Contratto o in pubblici registri.
4. Alle modifiche contrattuali di cui ai precedenti commi, si applica quanto previsto dall'art 118 del TUB ed eventuali successive modifiche e integrazioni, restando inteso che in ogni caso la Banca utilizzerà le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti nel momento in cui intenderà procedere ad una modifica.
5. Si intenderanno inoltre immediatamente recepite ed applicate nel Contratto tutte le disposizioni normative determinate da successivi interventi legislativi e regolamentari senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto, così come le modifiche contrattuali ritenute favorevoli al Cliente.
6. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 16 - Addebito spese**

1. Le spese, i canoni, le commissioni e gli oneri fiscali inerenti al Contratto e ad ogni altro servizio ad esso connesso sono a carico del Cliente.
2. Sono a carico del Cliente le spese ed i canoni dovuti per l'utilizzo delle linee telefoniche e per l'accesso alla rete internet a società terze.

**Art. 17 - Obbligo di rendiconto – impugnazioni – richiesta documentazione**

1. La Banca invia le comunicazioni periodiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi, entro la fine del mese successivo al termine del periodo al quale si riferiscono; le parti convengono che la comunicazione periodica prescritta dall'art. 119 del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione verrà effettuata dalla Banca mediante l'invio o la consegna al Cliente, del Documento di Sintesi una volta l'anno; se le condizioni economiche riportate sul Documento di Sintesi non sono oggetto di variazione, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l'invio di tale documento a condizione alternativamente che: a) in qualsiasi momento il Cliente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure b) il Cliente possa accedere al Documento di Sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
2. La Banca provvede ad inviare o a mettere a disposizione l'estratto conto scalare con periodicità annuale.
3. Il Cliente è tenuto a dare comunicazione alla Banca della mancata ricezione degli estratti conto o degli estratti conto scalari entro 60 giorni dalla data della chiusura del periodo di riferimento; in mancanza di tale comunicazione gli estratti conto si intenderanno senz'altro ricevuti dal Cliente.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 17.5 del presente articolo, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento, o della messa a disposizione degli estratti conto di cui al precedente comma 17.1 del presente articolo e degli estratti conto scalari di cui al precedente comma 17.2 del presente articolo senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo in forma specifica e relativo a singole voci, gli estratti conto e gli scalari si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo alle risultanze del Conto Corrente.

5. Fatte salve le comunicazioni da inviare obbligatoriamente, la Banca può non inviare le comunicazioni ed il rendiconto dell'esecuzione di operazioni inerenti i Servizi, che trovano annotazione sull'estratto conto; il Cliente rinuncia espressamente all'invio di tali comunicazioni, ferma restando la possibilità di chiedere l'invio in via continuativa ovvero la stampa o la ristampa in via occasionale, in qualunque momento, alle condizioni indicate nel Documento di Sintesi.

6. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori, omissioni o duplicazioni, nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi, entro 6 mesi dall'invio o dalla messa a disposizione degli estratti conto; la rettifica o l'accreditamento sono fatti senza spese per il Cliente.

7. I libri e le altre scritture contabili della Banca fanno prova nei confronti del Cliente e ciò anche nel caso di prelievi a mezzo di carte di debito o altre operazioni effettuate con altri mezzi elettronici o telematici, fino a prova contraria da fornirsi da parte del Cliente.

8. Ai sensi dell'art. 119 TUB, il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta per iscritto, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni; la Banca indica, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese, riservandosi di indicare il definitivo costo prima del rilascio della documentazione richiesta.

#### **Art. 18 - Conto non movimentato**

1. Qualora il Conto Corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 2.500,00, la Banca potrà cessare di inviare la comunicazione periodica di cui all'art. 119 TUB; nel caso in cui il saldo creditore non sia superiore a euro 258,23, la Banca potrà cessare anche di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e di inviare l'estratto conto.

2. Ai fini del precedente comma 18.1 del presente articolo non si considerano movimenti, ancorché verificatisi nel corso dell'anno di riferimento, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o regolamentari.

#### **Art. 19 - Durata del contratto, condizione sospensiva e recesso**

1. Il Contratto è concluso a tempo indeterminato.

2. Sul Contratto è posta una condizione sospensiva di efficacia che è costituita dall'esito positivo della seguente doppia verifica da parte della Banca:

A) conformità della documentazione inviata dal Cliente e dei dati da esso forniti nella procedura di apertura del Conto Corrente per la corretta identificazione dello stesso;

B) ricezione sul Conto Corrente, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, di un bonifico in accredito come richiesto dalla procedura di accensione del Conto Corrente, disposto dal Cliente e proveniente da un proprio conto corrente ordinario aperto di persona presso altra banca e non in modalità on-line;

in caso di mancato rispetto di tali doppi requisiti, il Conto Corrente non diviene operativo e la Banca potrà risolvere di diritto il Contratto, tutti i servizi ad esso connessi e/o i contratti collegati allo stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al mancato esito positivo della predetta doppia verifica entro 20 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, fermo restando l'obbligo a proprio carico di restituire tempestivamente alla banca di provenienza del pagamento, l'intero importo eventualmente ricevuto che non rispetti i requisiti sopra indicati.

3. Fatto salvo quanto specificamente previsto in altri articoli del Contratto in materia di recesso e/o risoluzione, è facoltà di ciascuna Parte recedere, in qualsiasi momento, mediante comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata a.r. agli indirizzi pubblicati sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it); il Cliente Consumatore, sottoscrittore di un prodotto commercializzato a distanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 duodecies del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), dispone di un termine di quattordici (14) giorni per recedere dal Contratto senza oneri e giustificato motivo salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies del Codice del Consumo; il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.

4. Il recesso della Banca è efficace decorsi quindici (15) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione, salvo il ricorrere di una giusta causa, come infra stabilito; restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione, che non siano revocati in tempo utile.

5. Se il Conto Corrente è il conto di regolamento di un conto titoli, il recesso del Cliente non potrà aver efficacia fino a che il conto titoli non sia estinto; in particolare, l'estinzione di tale conto titoli contenente strumenti finanziari non potrà aver luogo fino a che tali strumenti finanziari siano liquidati con accredito sul Conto Corrente e/o trasferiti su altro conto titoli; per tali ragioni il Cliente accetta tale condizione sospensiva applicata al recesso dal Contratto.

6. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso, il Cliente non potrà più usufruire dei Servizi non compatibili con l'esercizio ed i tempi di chiusura del Conto Corrente e dovrà restituire alla Banca eventuali relativi strumenti in suo possesso e funzionali all'estinzione del Contratto.

7. Il recesso non comporta per il Cliente alcuna penalità ed alcuna spesa.

8. La Banca avrà facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato, per giusta causa, dandone comunicazione al Cliente.

9. In caso di cointestazione sia a firma congiunta sia a firma disgiunta, il recesso può essere esercitato anche da uno solo dei cointestatori, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri; per la liquidazione del saldo ai Clienti in caso di Conto Corrente con operatività a firma congiunta, opererà la presunzione di cui all'art. 1298, secondo comma, c.c., solo in mancanza di specifiche indicazioni fornite da tutti gli intestatari; sull'importo non riscosso opera la disciplina di cui al seguente comma 19.12.

10. Il Cliente può comunicare il diritto di recesso per iscritto alla Banca con un termine di preavviso maggiore rispetto a quello indicato nel medesimo comma, ovvero indicare gli ordini che intende siano eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso diventi operante ed eseguibili entro tale data; l'esecuzione degli ordini viene effettuata dalla Banca entro i limiti di disponibilità del conto, a secondo l'ordine cronologico delle disposizioni.

11. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura definitiva del Conto Corrente e dei Servizi e la Banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto, fatta eccezione per quello relativo all'estinzione del Conto Corrente.

12. Qualora, al momento dell'estinzione del Contratto, per qualsiasi causa, residui un saldo creditore a favore del Cliente, senza che questi abbia fornito alla Banca istruzioni per il relativo accredito su un conto di pagamento, il Conto verrà comunque chiuso ed il relativo saldo rimarrà a disposizione del Cliente presso la Banca e potrà essere riscosso a richiesta di quest'ultimo, in ogni momento; su tale credito, dal momento dell'estinzione del Conto Corrente e fino a quello della riscossione, non matureranno interessi di sorta, nemmeno nella misura legale.

#### **Art. 20 - Termini di chiusura del conto, esecuzione ordini e obbligazioni di pagamento**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca effettua la chiusura effettiva del Conto Corrente entro 20 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione a credito (bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e/o a debito (pagamenti di utenze, movimenti e/o regolamenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.) e provvede ad estinguere gli eventuali altri rapporti collegati; il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso, come carte di pagamento e ad ottemperare a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del Conto Corrente; la restituzione di tali strumenti a pagamento dovrà avvenire tramite raccomandata a.r. all'indirizzo fornito dalla Banca.

2. In tutti i casi di recesso, posto in essere dal Cliente o dalla Banca, quest'ultima non è tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 19.12 della presente Sezione B, a seguito della cessazione del Contratto, la Banca deve provvedere al pagamento al Cliente dell'eventuale saldo creditore residuo del Conto Corrente, nei termini indicati nel presente articolo, e, viceversa il Cliente deve provvedere al tempestivo pagamento alla Banca del debito derivante dal saldo debitore residuo del Conto Corrente come risultante al momento dell'effettiva chiusura; il pagamento deve essere eseguito entro 5 giorni dalla chiusura del Conto Corrente o nel minor tempo specificamente stabilito da particolari disposizioni del Contratto o in altri contratti che utilizzano il Conto Corrente quale conto di regolamento.



**Art. 21 - Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio**

1. Il Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al Contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni anagrafiche e finanziarie aggiornate necessarie a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Cliente medesimo, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo; in caso di inadempimento del Cliente a tale obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare gli adempimenti di adeguata verifica imposti dalla normativa, saranno applicate le disposizioni previste da quest'ultima, con conseguente risoluzione del Contratto.
2. Il Cliente deve comunicare alla Banca, in via autonoma e sotto la propria responsabilità, eventuali variazioni intercorse successivamente all'ultima dichiarazione di adeguata verifica di cui al precedente comma 21.1 del presente articolo, in modo da consentirne alla Banca il tempestivo aggiornamento.
3. La Banca non è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del mancato aggiornamento delle stesse dovute alla mancata comunicazione dello stesso.
4. Il Cliente è responsabile delle conseguenze che possono derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte e non tempestive e si obbliga a tenere indenne la Banca da eventuali conseguenze derivanti dal non rispetto degli obblighi a suo carico.
5. Per acquisire dal Cliente tutte le informazioni di cui al presente articolo, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazioni a distanza.
6. Il Cliente garantisce, a mezzo dichiarazione in calce al Contratto, che il conto corrente da cui verrà eseguito il primo bonifico con accredito sul Conto Corrente, di cui al precedente art. 19, comma 2, della presente Sezione B, sia stato aperto di persona con riconoscimento de visu e non sia un conto corrente "on-line".

**Art. 22 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante: i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia; ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@lavalsabbina.it
2. Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:
  - 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
  - 30 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
  - 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
  - 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca;
3. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

**A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI**

- A1. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca;
- A2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;
- A3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).
- A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2 del presente articolo.
- A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.
- A6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
- A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

**B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

- B1. può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca;
- B2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
- B3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).
- B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2 del presente articolo.
- B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
- B6. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
- B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico.

**C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA**

- C1. può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;
- C2. può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;
- C3. solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
- C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2 del presente articolo.
- C5. In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

**Art. 23 – Caso fortuito e forza maggiore**

1. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente e non risponde di danni dallo stesso subito e/o effettua risarcimenti a qualsiasi titolo, nei casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) e di caso fortuito che possano verificarsi presso la Banca o presso suoi corrispondenti, anche non bancari, e in tutti i casi in cui abbia agito in conformità a obblighi di legge o da disposizioni cogenti di autorità pubbliche alle quali essa deve adempiere.

**Art. 24 - Foro competente**

1. In caso di controversie che potrebbero sorgere tra le parti, la competenza è riservata al foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio eletto del Cliente Consumatore. In caso di Cliente non consumatore il foro competente è quello di Brescia.

**Art. 25 - Legge applicabile**

1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
2. Il Cliente prende atto che la Banca, nello svolgimento dei Servizi, è tenuta ad osservare le norme di legge, regolamentari e le prescrizioni della Banca d'Italia ad essi applicabili come di tempo in tempo vigenti anche se non espressamente richiamate nel Contratto o se eventualmente in contrasto con clausole dello stesso.

**SEZIONE C - DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO (TIME DEPOSIT)****Art. 1 - Caratteristiche del servizio di Time Deposit.**

1. L'operazione di Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed ad un tasso prestabilito, regolata contabilmente sul Conto Corrente, con la quale la Banca restituirà alla scadenza il capitale e gli interessi pattuiti; l'importo oggetto del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito; è ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del Conto Corrente; l'estinzione del Conto Corrente comporta l'automatica estinzione della partita vincolata, salvo il caso in cui l'estinzione anticipata non sia prevista dallo specifico deposito vincolato in essere al momento della richiesta di estinzione: per tale ipotesi il Conto Corrente dovrà rimanere in essere almeno fino alla scadenza del vincolo, essendo previsto, per tali prodotti non svincolabili, unicamente il recesso per giusta causa da parte della Banca, la quale garantisce il riconoscimento, anche in questo caso, del tasso di interesse fino al momento dell'estinzione del contratto.
2. Il Cliente, con la sottoscrizione del Servizio di Time Deposit e con le successive disposizioni Time Deposit vincolate, autorizza la Banca ad attivare sul Conto Corrente un'autorizzazione di addebito, pari all'importo pattuito oggetto del vincolo temporale di indisponibilità.
3. Il Cliente, attraverso un'apposita funzionalità di adesione disponibile nella propria area riservata presente sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it), può vincolare per finalità di risparmio delle somme depositate e disponibili in Conto Corrente tramite la sottoscrizione di operazioni di Time Deposit.
4. La Banca si riserva di definire le diverse caratteristiche delle singole operazioni di Time Deposit proposte alla clientela; la remunerazione indicata da ciascuna operazione di Time Deposit può pertanto essere differente dalle altre, fermo restando che il tasso di interesse di ciascuna operazione di Time Deposit sottoscritta dal Cliente non può essere modificato sino alla scadenza naturale del vincolo.
5. Le condizioni delle operazioni di Time Deposit sono consultabili, prima della sottoscrizione, sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) nonché nell'apposita funzione presente sul sito del Conto Corrente nell'area riservata al Cliente e sui fogli informativi resi disponibili dalla Banca; successivamente alla sottoscrizione, le condizioni applicate possono essere verificate nella comunicazione di conferma dell'avvenuta sottoscrizione del prodotto, recante il Documento di Sintesi, nonché nel rendiconto annuale fornito dalla Banca.
6. Le somme oggetto dell'operazione di Time Deposit, vengono annotate sul Conto Corrente al momento della sottoscrizione dell'operazione e dell'accettazione da parte della Banca; da tale momento le somme sono soggette a vincolo di indisponibilità fino alla data di scadenza prefissata o sino all'esercizio della facoltà del Cliente di svincolo anticipato, solo nel caso in cui il prodotto preveda tale facoltà; in quest'ultimo caso, il Cliente è consapevole che l'operazione di Time Deposit sarà assoggettata all'applicazione di un tasso di interesse penalizzato come indicato in fase di sottoscrizione dell'operazione.

**Art. 2 - Rischi connessi all'attivazione del servizio di Time Deposit.**

1. L'importo oggetto del vincolo è indisponibile al Cliente per il periodo di vincolo, essendo la Banca tenuta a restituirlo nella disponibilità del Cliente soltanto alla scadenza del vincolo medesimo, con accredito sul Conto Corrente ordinario.
2. Il Cliente è consapevole che l'operazione di Time Deposit prevede l'impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate in via anticipata rispetto alla scadenza determinata, salvo quanto previsto dal successivo art. 5 della presente Sezione C (valevole solo per i prodotti in cui è prevista l'estinzione anticipata).

**Art. 3 - Modalità di deposito. Divieto di versamenti e prelevamenti.**

1. Le somme oggetto delle operazioni di Time Deposit dovranno essere disponibili sul Conto Corrente al momento della richiesta dell'operazione da parte del Cliente e saranno successivamente vincolate mediante deposito tecnico indisponibile denominato "Time Deposit" ed avente la medesima intestazione del Conto Corrente.
2. Salvo il caso di estinzione anticipata di cui al seguente art. 5 della presente sezione (valevole solo per i prodotti in cui è prevista tale facoltà), non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale per la medesima operazione di Time Deposit e sono esclusi, prima della scadenza del vincolo, i prelevamenti parziali della somma depositata per la singola operazione di Time Deposit; sarà facoltà del Cliente, in ogni caso, disporre nuove operazioni di Time Deposit.
3. Il Cliente non può cedere o trasferire a terzi ad alcun titolo singoli diritti o obblighi derivanti dal servizio Time Deposit.

**Art. 4 - Rimborso e pagamento degli interessi.**

1. Il tasso di interesse, riferito ad ogni singola operazione di Time Deposit ed accettato dal Cliente, rimane fisso per tutta la durata della singola operazione di Time Deposit.
2. Gli interessi creditorî, computati al tasso convenuto per tutto il periodo di vincolo, saranno corrisposti alla scadenza del vincolo o delle cedole eventualmente prestabilite ed accreditati sul Conto Corrente.

3. Gli interessi maturati saranno assoggettati alla ritenuta fiscale vigente all'atto della sottoscrizione della singola operazione di Time Deposit; eventuali variazioni dell'imposta sostitutiva, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione, verranno recepite determinando un ricalcolo degli interessi netti liquidati.

#### **Art. 5 - Estinzione anticipata prima della scadenza del vincolo.**

1. Non è consentita l'estinzione anticipata parziale; i contratti di Time Deposit che non prevedono la facoltà di estinzione anticipata resteranno in essere sino alla scadenza contrattualmente pattuita, senza possibilità di svincolo anticipato delle somme vincolate.
2. Per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita, la richiesta di svincolo della somma depositata, prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura del Conto Corrente in conformità all'art. 1 della presente sezione C, comporterà da parte della Banca l'applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto come indicato in fase di sottoscrizione dell'operazione.
3. In caso di Time Deposit con liquidazione periodica degli interessi tramite piano cedolare, il "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" (per i Time Deposit che prevedono la possibilità di estinzione anticipata totale prima della scadenza pattuita) verrà applicato su tutte le cedole maturate, ed in corso di maturazione, alla data di estinzione anticipata; le eventuali cedole precedentemente liquidate sul Conto Corrente al maggior tasso contrattualmente previsto, verranno stornate e ricalcolate al "Tasso riconosciuto in caso di estinzione anticipata" prima di essere nuovamente accreditate in Conto Corrente contestualmente al rimborso della quota capitale ("Importo dell'operazione").

#### **Art. 6 - Scadenza del contratto.**

1. Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente e la somma corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale ed eventuali commissioni, verrà accreditata sul Conto Corrente con le modalità ed i termini stabiliti nel Documento di Sintesi della relativa operazione di Time Deposit.

#### **Art. 7 - Spese e oneri fiscali.**

1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti le operazioni di Time Deposit sono a carico del Cliente.
2. L'imposta di bollo viene applicata nella misura prevista dalla legge con addebito alla scadenza del vincolo, all'atto dell'estinzione anticipata (per i prodotti in cui è prevista) o al 31 dicembre di ogni anno per le operazioni con durata pluriennale.

#### **Art. 8 - Rinvio.**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione, si rimanda alla Sezione A e B del Contratto.

### **SEZIONE D - OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO**

#### **Art. 1 – Operazioni in valuta diversa dall'Euro**

1. Nei rapporti tra la Banca ed il Cliente, le perdite dipendenti da disposizioni di autorità italiane o estere sono a carico del Cliente, così come ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita, dipendente da forza maggiore o caso fortuito o comunque derivante da causa non imputabile alla Banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
2. Tutti i movimenti a debito e/o credito qualora disposti in valuta diversa da quella del Conto Corrente si intendono effettuati al corso dei cambi rilevati al momento dell'esecuzione dell'operazione, ai sensi ed alle condizioni di cui al Documento di Sintesi.
3. Il Cliente può eseguire operazioni anche in valuta diversa dall'Euro ed il relativo controvalore viene contabilizzato in Conto Corrente, previa conversione in Euro, al corso dei cambi rilevati al momento dell'esecuzione dell'operazione, ai sensi ed alle condizioni di cui al Documento di Sintesi, con applicazione delle relative commissioni di negoziazione e spese.

### **SEZIONE E - SERVIZI DI PAGAMENTO**

#### **Art.1 - Oggetto della Sezione**

1. La presente Sezione disciplina la fornitura da parte della Banca dei servizi di pagamento, previsti e disciplinati dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (aggiornato al Decreto Legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento e adeguamento al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), che consentono al Cliente di disporre le seguenti operazioni:

- a) operazioni di iniziativa del Cliente:
  - bonifici;
  - giroconti.
  - F23/F24
  - ricarica telefonica
  - pagamento utenze, bollo auto
  - operazioni di pagamento effettuate utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta.
- b) operazioni disposte su iniziativa di creditori del Cliente:
  - b.1) addebiti diretti.
    - RID (Rapporti Interbancari Diretti) finanziario;
    - Sepa Direct Debit (Addebito diretto SEPA) - SDD
  - b.2) altre operazioni disposte su iniziativa di creditori del Cliente:
    - Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria);
    - MAV (Incasso Mediante Avviso)
    - Bollettino freccia

2. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano:

- a) ai servizi di pagamento indicati nel precedente comma 1.1 in Euro o nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione Europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea;
  - b) ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione Europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate;
  - c) ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione Europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3. La presente Sezione non si applica con riguardo a tutte le ipotesi di operazioni indicate nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
4. Con riferimento ai contratti collegati al presente Contratto (tra cui a titolo esemplificativo contratto carta di debito, contratto Banca Virtuale, etc.) si applicano, per le operazioni di pagamento, le disposizioni della presente Sezione E che, ove incompatibili con le disposizioni di cui ai contratti collegati, prevalgono su queste ultime.

**Art. 2 - Rinvio alla Sezione B**

1. La fornitura dei servizi di pagamento indicati al precedente art. 1 è anche disciplinata, in quanto applicabili, dalle disposizioni della Sezione B, alla quale le parti fanno espresso rinvio; in caso di incompatibilità prevalgono le disposizioni della presente Sezione E.
2. Fatta salva diversa disposizione del Cliente, tutte le operazioni di addebito e di accredito derivanti dalla esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al precedente art. 1, nonché l'applicazione delle spese, delle commissioni e dei tassi d'interesse e di cambio, ove previsti, sono contabilizzate nel Conto Corrente.

**Art. 3 - Informazioni da fornire al Cliente**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della Sezione B, la Banca fornisce al Cliente le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento:
  - a) in forma aggregata nell'ambito della comunicazione periodica previsto dal medesimo art. 5 nel rendiconto sempre disponibile al Cliente nella propria area riservata e/o
  - b) in forma specifica per ogni singola operazione eseguita, successivamente all'esecuzione, su supporto durevole nell'area riservata del Cliente e/o a mezzo mail, con comunicazione contenente le informazioni elencate ai commi seguenti del presente articolo.
2. Dopo che l'importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul Conto Corrente la Banca fornisce al Cliente, che rivesta la qualifica di soggetto pagatore, senza indugio tutte le seguenti informazioni:
  - a) un riferimento che consenta al Cliente di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
  - b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul Conto Corrente o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
  - c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il Cliente deve corrispondere;
  - d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
  - e) la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.
3. Successivamente all'esecuzione di una operazione di pagamento singola, la Banca fornisce al Cliente, che rivesta la qualifica di soggetto beneficiario, senza indugio tutte le seguenti informazioni:
  - a) un riferimento che consenta al Cliente di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
  - b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto Corrente;
  - c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il Cliente deve corrispondere;
  - d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
  - e) la data valuta dell'accredito.

**Art. 4 - Autorizzazione e revoca delle operazioni di pagamento**

1. La Banca procederà all'esecuzione delle operazioni di pagamento di cui al precedente art. 1 alla condizione che tali operazioni siano state preventivamente autorizzate dal Cliente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 della Sezione B.
2. Nel caso di addebiti diretti il Cliente deve esprimere preventivamente il suo consenso affinché la Banca sia autorizzata ad addebitare nel Conto Corrente gli importi recati dai singoli addebiti diretti.
3. In relazione a particolari circostanze ed in base ad apposito accordo, il Cliente può esprimere il consenso, con le modalità indicate nel precedente comma 4.1, anche successivamente all'esecuzione dell'operazione di pagamento.
4. Il consenso già espresso ai sensi dell'art. 8 della Sezione B può essere revocato dal Cliente purché entro il termine di irrevocabilità previsto dal successivo art. 14.
5. Ove il consenso sia stato prestato per una serie di operazioni continuative di pagamento, la revoca del consenso comporta che le eventuali successive operazioni di pagamento non possano essere considerate autorizzate; nel caso di addebiti diretti, per una serie di operazioni si intende una serie di operazioni disposte su iniziativa di un determinato creditore che agisce sulla base di un determinato rapporto contrattuale con il Cliente.
6. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 4.3 e 4.4, nel caso di addebiti diretti il consenso già espresso dal Cliente alla Banca, direttamente ovvero tramite il beneficiario o la banca del beneficiario, per le autorizzazioni permanenti all'addebito in conto di una serie di operazioni di pagamento mantiene la sua validità anche con riferimento ai servizi di addebito diretto previsti dagli schemi definiti per l'area unica dei servizi di pagamento (SDD).
7. Nel caso di operazioni di pagamento che non siano destinate ad essere regolate in Conto Corrente, il Cliente dovrà autorizzarle utilizzando i moduli predisposti dalla Banca in relazione alle diverse operazioni richieste.
8. Nel caso di Cliente Non Consumatore i precedenti commi 4.4 e 4.5 non si applicano, dovendosi applicare il seguente art. 14.8.
9. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a rispondere a richieste di conferma provenienti da prestatori di servizi di pagamento emittenti di una o più carte di debito o credito intestate al Cliente, circa la disponibilità sul Conto Corrente dei fondi necessari per dare seguito ad una operazione di pagamento basata su carta; in tale ipotesi, la Banca potrà, su richiesta del Cliente, comunicare a quest'ultimo quali siano il prestatore dei servizi di pagamento che abbia richiesto la conferma e la risposta che è stata fornita dalla Banca; il presente comma non si applica ad operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.
10. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto Corrente da parte di prestatori di servizi di informazione sui conti ovvero di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto Corrente da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati; nelle predette ipotesi, la Banca ne darà pronta comunicazione al Cliente, prima che l'accesso sia stato rifiutato o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere resa in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento; la Banca rifiuterà inoltre qualsiasi accesso al Conto Corrente da parte dei predetti prestatori di servizi di pagamento dopo aver ricevuto dal Cliente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi.

**Art. 5 - Obblighi a carico della Banca in relazione agli strumenti di pagamento**

1. La Banca, per l'esecuzione del Contratto, fornisce al Cliente strumenti di pagamento inteso come "qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento".
2. In relazione agli strumenti di pagamento, la Banca ha l'obbligo di:
  - a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del seguente art. 7 della presente sezione;
  - b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
  - c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente che usufruisce dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché, nel caso di cui all'articolo 8.3 della presente sezione, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto; ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;



- d) fornire al Cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;
- e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
3. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico della Banca.
4. La Banca deve informare il Cliente delle eventuali spese applicate dalla Banca stessa in relazione all'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento; ogni soggetto terzo che abbia il diritto di applicare spese in relazione all'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento deve informarne il Cliente al momento della richiesta di pagamento.

#### **Art. 6 - Limiti di spesa degli strumenti di pagamento**

1. A ciascun strumento di pagamento si applicano i limiti di spesa previsti dal relativo contratto.

#### **Art. 7 - Utilizzo degli strumenti di pagamento – Obblighi del Cliente**

1. Il Cliente si impegna:
- a) a custodire lo strumento di pagamento, che è strettamente personale, a mantenere segreti i relativi codici di sicurezza e ad utilizzarlo secondo quanto previsto nel Contratto o dal relativo contratto in relazione alla sua emissione ed al suo utilizzo;
  - b) a comunicare immediatamente alla Banca, o al soggetto da questa indicato, non appena ne viene a conoscenza, lo smarrimento, la sottrazione, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.
2. La comunicazione degli eventi di cui al comma precedente, lett. b), deve essere effettuata utilizzando i recapiti indicati sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it), o mediante posta elettronica certificata (PEC).
3. Il Cliente, fin dal momento della ricezione dello strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personali.
4. Il Cliente, a propria cura e spese, dovrà dotarsi di apparecchiature telefoniche e/o di strumenti hardware e software, nonché di collegamenti informatici, idonei all'utilizzo degli strumenti di pagamento, che si impegna a mantenere a tal fine costantemente affidabili e sicuri.
5. La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza degli strumenti di pagamento, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità dei servizi di cui alla presente sezione.

#### **Art. 8 - Blocco degli strumenti di pagamento**

1. La Banca si riserva la facoltà di bloccare l'utilizzo del singolo strumento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più delle seguenti casistiche:
- a) rischio/violazione della sicurezza dello strumento;
  - b) sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
  - c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. La Banca informa il Cliente del blocco, con le modalità previste dall'art. 5 della Sezione B, indicandone le motivazioni; l'informazione del blocco viene resa, di norma, prima che il blocco stesso sia operativo, ovvero, in relazione alle circostanze concrete, immediatamente dopo, salvo che l'informazione non possa essere resa in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, qualora ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ovvero in presenza di disposizioni di legge o regolamento o dell'autorità giudiziaria.
3. Nel caso in cui vengano meno le ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento di pagamento ovvero lo sostituisce con uno nuovo.

#### **Art. 9 - Identificativo unico e ulteriori requisiti per l'esecuzione delle operazioni di pagamento**

1. La Banca attribuisce al Cliente l'"identificativo unico" inteso come la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente deve fornire alla Banca per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento.
2. L'ordine di pagamento disposto dal Cliente si ritiene eseguito correttamente, per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico, quando è eseguito in conformità all'identificativo unico indicato dal Cliente ove tale identificativo sia richiesto per l'esecuzione dell'ordine di pagamento; negli altri casi il Cliente dovrà fornire le specifiche informazioni parimenti richieste dalla Banca e necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento.
3. Il Cliente è responsabile della completezza ed esattezza del codice identificativo e delle informazioni che indica ai sensi del precedente comma 9.1.

#### **Art. 10 - Identificativo unico e responsabilità**

1. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ove il Cliente abbia indicato un identificativo unico errato; in questo caso la Banca collaborerà per il recupero delle somme oggetto dell'operazione e potrà applicare le spese sostenute per tale recupero; qualora non sia possibile il recupero dei fondi, il Cliente potrà richiedere per iscritto alla Banca di fornire le informazioni utili, a quest'ultima disponibili, ai fini di un'azione di tutela.
2. La Banca resta esente da responsabilità anche nel caso in cui il Cliente abbia fornito altre informazioni inesatte fatto salvo il seguente comma 10.5.
3. Nel caso di ordini di pagamento contenenti identificativi unici errati, la Banca, ove ne sia consapevole e previa autorizzazione del Cliente, può apportare le necessarie correzioni; in questo caso la Banca non risponde di eventuali ritardi nell'esecuzione dell'ordine di pagamento.
4. La Banca rifiuta l'esecuzione di ordini di pagamento privi di identificativo unico del beneficiario o del suo conto; nel caso in cui sia già in possesso dell'identificativo unico mancante, la Banca può eseguire l'ordine dandone preventiva comunicazione al Cliente.
5. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

#### **Art. 11 - Responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento**

1. Fatto salvo il caso di comportamento fraudolento, il Cliente non subisce le perdite conseguenti ad indebiti utilizzi:
- a) successivi alla comunicazione, prevista dal precedente art.7, di smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o indebito utilizzo di uno strumento di pagamento;
  - b) di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o indebitamente utilizzato nel caso in cui la Banca non abbia provveduto a garantire al Cliente la possibilità di effettuare le comunicazioni previste dal precedente art. 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente, quando assume la qualifica di pagatore, non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'autenticazione forte del Cliente.
3. Il Cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o dell'ente cui sono state esternalizzate le attività.
4. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il Cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.



5. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma precedente.

#### **Art. 12 - Ricezione degli ordini di pagamento**

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Cliente o indirettamente dal suo beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca; prima di tale momento, il Conto Corrente non può essere addebitato.
2. Gli ordini di pagamento disposti dal Cliente si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui viene:
  - a) messo a disposizione del Cliente, da parte della Banca, il messaggio di conferma della ricezione del messaggio, inviato dal Cliente, che contiene l'ordine;
  - b) messo a disposizione del sistema informativo della Banca il messaggio inviato dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario contenente l'ordine di pagamento disposto dal medesimo beneficiario.
3. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto; ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per la Banca, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
4. Se la ricezione degli ordini di cui al precedente comma 12.1 avviene successivamente agli orari indicati nella tabella "Orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)", consultabile sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) o nell'area riservata, l'ordine si intende ricevuto, a tutti gli effetti, la giornata lavorativa successiva.
5. Nel caso di operazioni di pagamento disposte mediante i servizi relativi al contratto Banca Virtuale, la prova del momento di ricezione è data dalla Banca attraverso le registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione degli ordini.

#### **Art. 13 - Rifiuto degli ordini di pagamento**

1. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. La Banca effettua la comunicazione di cui al precedente comma 13.1 con la massima sollecitudine e, al più tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
3. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare le spese per la comunicazione al Cliente previste nel Documento di Sintesi.
4. Quando tutte le condizioni previste dal Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal Cliente, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal suo beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale.
5. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

#### **Art. 14 - Irrevocabilità degli ordini di pagamento**

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi, il Cliente non può revocare un ordine di pagamento dal momento in cui tale ordine è stato ricevuto dalla Banca, secondo quanto previsto dal precedente art. 12.
2. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento diverso dalla Banca o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario.
3. Nel caso di addebiti diretti e fatto salvo il diritto al rimborso di cui al seguente art. 19, il Cliente, nella sua veste di debitore, può revocare l'autorizzazione all'addebito non oltre la fine della giornata lavorativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi, ovvero, nel caso di ordini di pagamento disposti ai sensi del precedente art. 12, comma 4, non oltre i tempi indicati nella tabella "Orari limite di accettazione ordini di pagamento (CUT OFF)", consultabile sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) o nell'area riservata, l'ordine si intende ricevuto, a tutti gli effetti, la giornata lavorativa successiva.
4. La revoca di un ordine di pagamento deve essere disposta con le stesse modalità con cui è stato disposto l'ordine revocato o se non è possibile, in forma scritta tramite supporto durevole tracciato.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, un ordine di pagamento, o un'autorizzazione all'addebito nel caso di addebiti diretti, può essere revocato dal Cliente solo in base a specifico accordo con la Banca; nel caso di cui ai precedenti commi 14.2 e 14.3 per la revoca dell'autorizzazione all'addebito è necessario anche il consenso del beneficiario.
6. La Banca si riserva il diritto di applicare le spese conseguenti alla revoca dell'autorizzazione di pagamento.
7. L'irrevocabilità dell'ordine di pagamento prevista dal presente articolo non pregiudica il diritto al rimborso che il Cliente possa vantare nei confronti del beneficiario.
8. Nel caso di Cliente non consumatore la revoca dell'ordine di pagamento deve essere, in ogni caso, concordata con la banca.
9. Nel caso di Cliente Microimpresa, il precedente comma 14.3 non si applica.

#### **Art. 15 - Comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto e rettifica**

1. Allo scopo di ottenere la rettifica di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Cliente deve segnalarla alla Banca senza indugio, appena ne viene a conoscenza, e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito nel caso di Cliente che rivesta la qualifica di pagatore o, di accreditato, nel caso di Cliente che rivesta la qualifica di beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi di cui al precedente comma 15.1 non si applica nel caso in cui la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione del Cliente le informazioni, relative all'operazione di pagamento segnalata.
3. Un'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando la sua esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.
4. La segnalazione di un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto deve essere effettuata ai contatti presenti sul sito internet [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).
5. Nel caso di Cliente non consumatore il termine per segnalare un'operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto è di 30 giorni dalla data dell'addebito.

#### **Art. 16 - Prova dell'esecuzione delle operazioni di pagamento**

1. Nel caso in cui il Cliente affermi di non aver autorizzato un'operazione di pagamento, o che essa sia stata eseguita in modo non corretto, la Banca deve provare che l'operazione è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di malfunzionamenti delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti ovvero di eventi, verificatisi presso la Banca o gli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento, che, ai sensi del successivo art. 20, costituiscono casi fortuiti o di forza maggiore.

2. Nel caso di cui al precedente comma 16.1, l'eventuale utilizzo da parte del Cliente di uno strumento di pagamento rilasciato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente stesso, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 7.

3. Nel caso di Cliente Non Consumatore l'utilizzo di uno strumento di pagamento rilasciato dalla Banca costituisce dimostrazione che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente, o che è stata correttamente eseguita dalla Banca, fatta salva la prova contraria da parte del medesimo Cliente.

#### **Art. 17 - Modalità di rimborso di operazioni non autorizzate**

1. Fatto salvo l'articolo 15 della presente Sezione, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione e riceve una comunicazione in merito allegando copia della denuncia alle competenti autorità di polizia giudiziaria; ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto Corrente, la Banca riporta tale conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 17.1 dando immediata comunicazione per iscritto sia al Cliente e sia alla Banca d'Italia.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei precedenti commi 17.1 e 17.2.

#### **Art. 18 - Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento**

1. Fatti salvi gli articoli 10,15 e 20 della presente Sezione quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione; in tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del Cliente della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere sul Conto Corrente, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo; la data valuta dell'accredito sul Conto Corrente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 18.1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo; la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.

4. Fatti salvi gli articoli 10,15 e 20 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario del Cliente o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio; in caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario del Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.

5. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed è tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto corrente, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a rimborsare al Cliente senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto; ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto Corrente, la Banca riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo; la data valuta dell'accredito sul Conto Corrente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

7. L'obbligo di cui al comma 18.6 non si applica se la Banca dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo; in questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

8. Independentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 18.1 a 18.6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca ed i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi clienti, a rintracciare l'operazione di pagamento, li informano del risultato e sono inoltre responsabili nei loro confronti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.

9. Nel caso di Cliente Non Consumatore, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 18.1, la Banca è responsabile solo del corretto invio dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

#### **Art. 19 - Rimborsi per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario del Cliente o per il suo tramite**

1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento disposta su iniziativa dal beneficiario del Cliente o per il suo tramite sia stata già addebitata nel Conto Corrente, il Cliente può chiedere alla Banca, entro otto settimane dalla data dell'addebito, l'accredito dell'intero importo addebitato ove ricorra la duplice condizione che l'autorizzazione non abbia specificato l'importo esatto dell'operazione e che l'importo addebitato superi l'importo che il debitore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto del suo precedente modello di spesa, delle condizioni del Contratto e delle circostanze di fatto; la Banca si riserva la facoltà di chiedere al Cliente, di indicare e/o esibire documenti e ogni altro elemento che possano provare l'esistenza delle condizioni sopra indicate.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 19.1, la Banca rimborsa entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta l'intero importo dell'operazione di pagamento e la data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

3. Ai fini del diritto al riaccredito di cui al precedente comma 19.2, il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 19.5, nel caso di addebiti diretti di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012, il Cliente ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui al comma 19.1.

5. Il diritto al rimborso di cui al comma 19.1 è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca;

b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Cliente è stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente dalla Banca o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.

6. Nel caso di Cliente Non Consumatore il presente art. 19 non si applica.

**Art. 20 - Esclusione della responsabilità**

1. La Banca non è responsabile nei casi di caso fortuito e di forza maggiore nonché nei casi in cui la Banca abbia dovuto agire in conformità con i vincoli derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, direttive o altre disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali.
2. Sono da includere tra i casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle operazioni di pagamento, calamità naturali, guerre, sommosse.

**Art. 21 – Spese**

1. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario (quando il Cliente ne rivesta alternativamente la qualifica) sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
2. Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento.
3. La Banca si riserva il diritto di applicare le spese effettivamente sostenute, in relazione a:
  - a) formazione delle prove relative alla esecuzione o alla corretta esecuzione di operazioni che il Cliente afferma di non aver autorizzato o che non sono state correttamente eseguite;
  - b) collaborazione della Banca nel caso di recupero dei fondi oggetto di un'operazione di pagamento eseguita sulla base di un codice identificativo unico erroneamente indicato dal Cliente;
  - c) collaborazione, su richiesta del Cliente, per rintracciare operazioni non eseguite o inesattamente eseguite.

**Art. 22 - Trasferimento degli importi degli ordini di pagamento**

1. La Banca trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione e non trattiene spese sull'importo trasferito.
2. La Banca può trattenere le proprie spese prima di accreditare l'importo dell'operazione di pagamento sul Conto Corrente del Cliente che riveste la qualifica di beneficiario in deroga al comma precedente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano di cui al comma precedente, la Banca garantisce che il beneficiario designato dal Cliente riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal Cliente; quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario del Cliente o per il suo tramite, la banca di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.

**Art. 23 – Tempi di esecuzione e data valuta**

1. Il presente articolo si applica:
  - a) alle operazioni di pagamento in euro;
  - b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
2. Il presente articolo è applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 23.1; resta comunque ferma l'applicazione dei seguenti commi del presente articolo 23.7, 23.8 e 23.9; per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, se le parti convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 23.3, tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento.
3. La Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente entro la fine della giornata operativa successiva.
4. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del Cliente applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformità con quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo 23.7, 23.8 e 23.9.
5. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del beneficiario del Cliente o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine alla Banca entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento; nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
6. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi del seguente comma 23.8.
7. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
8. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
9. La data valuta dell'addebito sul Conto Corrente del Cliente che riveste la qualifica di pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto.

**Art. 24 - Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti**

1. Se il conto di pagamento è accessibile online, il Cliente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del TUB; la prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. La Banca, quando agisce in veste di prestatore di servizi di informazione sui conti:
  - a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente;
  - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
  - c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con il Cliente in maniera sicura, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
  - d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
  - e) non usa, né conserva dati, né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai conti di pagamento, la Banca, quando agisce in veste di prestatore di servizi di pagamento di radicamento del Conto Corrente:
  - a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
  - b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.

**Art. 25 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo**

1. Se un'operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul Conto Corrente solo se quest'ultimo ha acconsentito che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

**Art. 26 - Modifiche della presente Sezione**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della Sezione B e ai sensi della normativa che regola i servizi di pagamento, le modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche, nonché delle informazioni, relative alla presente Sezione E sono comunicate dalla Banca al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della loro entrata in vigore e si intenderanno accettate ove il Cliente non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'entrata in vigore delle stesse modifiche, il proprio recesso dal Contratto.
2. La Banca applica con effetto immediato e senza preavviso le modifiche dei tassi di interesse, anche se sfavorevoli al Cliente, che siano conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento previsti dal Contratto e ne informa quanto prima il Cliente nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dall'art. 5 della Sezione B.
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 26.1, nel caso di Cliente Non Consumatore o Microimpresa il periodo di preavviso è di 30 giorni e le modifiche si intenderanno accettate ove il Cliente non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l'entrata in vigore delle stesse modifiche, il proprio recesso dal Contratto.

**Art. 27 - Recesso dalla presente Sezione**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 19 della Sezione B, il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dalla presente Sezione E con preavviso di 15 giorni, dandone comunicazione alla Banca con raccomandata con avviso di ritorno, senza applicazione di penalità e senza spese di chiusura; la Banca ha diritto di recedere dalla presente Sezione E in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il Cliente.
2. Il recesso dal Contratto del Cliente e della Banca, previsto dall'art. 19 della Sezione B, nell'ipotesi di giustificato motivo o nel rispetto dei termini di preavviso di cui al presente articolo, comporta automaticamente anche il recesso dai servizi di pagamento previsti dalla presente Sezione E.
3. In ogni caso di recesso, la Banca applica le spese previste dal Contratto, per Servizi erogati periodicamente in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; nel caso in cui tali spese siano state anticipate, esse sono rimborsate in misura proporzionale.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 27.1, nel caso di Cliente Non Consumatore o Microimpresa, lo stesso Cliente può recedere, in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni e la Banca può recedere in qualsiasi momento nel rispetto di un preavviso di almeno 15 giorni.

**SEZIONE F - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA MODALITA' ON-LINE E LA MOBILE APP****Art. 1 - Premesse**

1. Il Conto Corrente ed i Servizi ad esso collegati è offerto dalla Banca al Cliente nella sola modalità "on-line", mediante l'utilizzo del sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) e la Mobile App.
2. La Banca è esonerata dalla stampa e dall'invio delle contabili per tutte le operazioni disposte dal Cliente in esecuzione del Contratto.
3. Per tutto quanto non disciplinato nella presente Sezione si rimanda alle precedenti Sezioni.

**Art. 2 – Limite di valore per le operazioni oggetto dei Servizi.**

1. Le disposizioni per le operazioni oggetto dei Servizi possono essere richieste dal Cliente, mediante le funzioni preposte, nel rispetto dei massimali giornalieri indicati nel Documento di Sintesi.
2. In relazione alle operazioni di carattere dispositivo il Cliente è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti fissati dalla Banca di cui al precedente comma 2.1 del presente articolo e in relazione al saldo disponibile sul Conto Corrente; tali limiti sono stabiliti dalla Banca per ragioni di sicurezza e possono essere modificati su richiesta scritta del Cliente, previo accordo con la Banca.
3. La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente le funzionalità informative e dispositive tempo per tempo disponibili in base agli standard tecnologici di riferimento, in relazione sia ai tempi ed alle modalità di attivazione degli stessi che ad ogni altro elemento di valutazione in suo possesso.
4. La Banca, in accordo con il Cliente, si riserva la facoltà di integrare e/o rettificare le funzionalità informatiche offerte con il Contratto dandone tempestiva informazione al Cliente.

**Art. 3 – Sospensione o interruzione dei Servizi**

1. La Banca si riserva la facoltà di sospendere o interrompere i Servizi, in presenza di situazioni che ne possano pregiudicare il corretto funzionamento e/o la sicurezza; la Banca potrà inoltre sospendere i Servizi e/o l'accesso al sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it) e/o alla Mobile App purché sussista un giustificato motivo, nonché per mancato rispetto, da parte del Cliente, delle disposizioni di cui al presente Contratto; è esclusa ogni responsabilità per la Banca a fronte di eventuali danni e/o pregiudizi causati al Cliente da dette sospensioni e/o interruzioni.
2. Nei casi di cui al precedente comma 3.1 del presente articolo, la Banca darà comunicazione della sospensione e/o dell'interruzione al Cliente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo; la comunicazione sarà effettuata, ove possibile, in via anticipata rispetto alla sospensione all'interruzione del Servizio o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale comunicazione risulti contraria per ragioni di sicurezza o per disposizioni di legge.
3. La Banca risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti e indisponibilità dei Servizi solo nel caso in cui tali eventi siano imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa; sono escluse pertanto, a titolo meramente esemplificativo, cause quali eventi bellici o rivoluzionari, terremoti, alluvioni, scioperi, anche del proprio personale, interruzioni di energia elettrica, interruzioni/guasti ai sistemi tecnologici ed informatici, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti di natura giudiziaria o fatti di terzi, caso fortuito o fatti di terzi.
4. I Servizi, una volta sospesi o interrotti, possono essere riattivati o disattivati definitivamente ad insindacabile giudizio della Banca, la quale deve darne le relative comunicazioni al Cliente.

**Art. 4 – Predisposizione dei sistemi informatici per l'erogazione dei Servizi**

1. La Banca predisporre ed utilizza i necessari strumenti tecnici per consentire al Cliente l'accesso alle reti informatiche utilizzate dalla Banca per la fornitura dei Servizi.
2. La Banca attua tutte le più opportune precauzioni per garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito dei Servizi, mediante l'adozione, ove necessario anche d'intesa con il Cliente, di misure di sicurezza e di protezione da accessi non autorizzati costantemente adeguate rispetto agli standard tecnologici tempo per tempo disponibili.
3. Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei Servizi, il Cliente autorizza la Banca ad avvalersi, ove necessario, di società esterne per il servizio di assistenza tecnica e operativa, del cui operato resta responsabile la Banca stessa, ed a fornire a tali società, anche ai sensi della normativa vigente i "dati personali" necessari per lo svolgimento dei Servizi, autorizzando con la sottoscrizione del Contratto il correlato trattamento da parte delle società medesime.



**Art. 5 - Modalità di accesso al Conto Corrente - Codici di sicurezza - Autenticazioni e modalità di inserimento ordini dispositivi**

1. La Banca osserva la normativa tempo per tempo vigente in materia di criteri e requisiti di sicurezza necessari per l'accesso alla piattaforma informatica di erogazione dei Servizi e per l'autenticazione ed inserimento ordini dispositivi.
2. La Banca, fermo restando il rispetto della normativa richiamata al precedente comma 5.1, si impegna altresì all'adeguamento dei propri standard di sicurezza secondo l'evoluzione tecnologica; a tal fine ha predisposto un sistema di c.d. "strong authentication", conforme alla normativa, che il Cliente ha l'obbligo di utilizzare, sia ai fini di accesso al sistema per la visualizzazione dei rapporti, sia a fini dispositivi per l'esecuzione di operazioni, sia a fini di riconoscimento dell'identità del titolare del Conto Corrente e sia per l'approvazione di clausole contrattuali nuove o modificate.
3. La Banca, in conformità a quanto indicato ai commi precedenti del presente articolo, ha facoltà di aggiornare e variare in tutto o in parte le modalità di accesso ai sistemi, di autenticazione e di inserimento ordini dispositivi e le relative apparecchiature, senza dover ottenere alcuna autorizzazione dal Cliente; a tale riguardo la Banca si impegna a comunicare a quest'ultimo, con congruo preavviso, gli aggiornamenti e le variazioni suddette, indicando le nuove modalità operative e gli eventuali adempimenti che il Cliente deve eventualmente porre in essere per continuare a beneficiare della fruizione del Conto Corrente e dei Servizi.
4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni variazione dei propri dati (tra cui a titolo meramente esemplificativo il numero del proprio telefono cellulare e l'indirizzo e-mail) richiesti dalla Banca per l'accesso ai sistemi, l'autenticazione, l'inserimento di ordini dispositivi e, in generale, per la fruizione del Conto Corrente e dei Servizi; il Cliente è consapevole che la mancata comunicazione di tali variazioni può comportare l'inibizione del Conto e dei Servizi stessi e a tale riguardo solleva la Banca da ogni responsabilità derivante da tale inibizione e da eventuali danni subiti dalle Parti in conseguenza dell'omessa comunicazione di variazione.
5. Il Cliente si impegna altresì, nei termini del precedente comma 5.4 a farsi parte diligente rispetto alle richieste di aggiornamento e implementazione di propri dati provenienti dalla Banca e funzionali all'introduzione e al mantenimento dei migliori standard di sicurezza.
6. Il Cliente si impegna a rispettare le modalità di conservazione e utilizzo di apparecchiature eventualmente fornite dalla Banca, secondo le indicazioni rese dalla stessa e a non divulgare/conservare congiuntamente codici e/o strumentazioni che possano consentire l'accesso ai sistemi e l'utilizzo del Conto Corrente e dei Servizi da parte di terzi non autorizzati; il Cliente esonera la Banca da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di tale impegno.

**Art. 6 - Dotazione tecnica del Cliente**

1. Il Cliente, a propria cura e spese, deve dotarsi di apparecchiature telefoniche e/o di strumenti hardware e software, nonché di collegamenti informatici, idonei all'utilizzo del Conto Corrente, e si impegna a mantenerli costantemente aggiornati, affidabili e sicuri.
2. La Banca, per garantire l'efficienza e la sicurezza dei Servizi, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del servizio offerto; nel caso in cui le modifiche comportino interventi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva allo stesso, in tempo utile per consentirgli di porre in essere i necessari interventi atti a garantire la continuità di servizio.

**Art. 7 - Esecuzione degli ordini**

1. Gli ordini di pagamento si considerano inviati dal Cliente e ricevuti dalla Banca, secondo quanto previsto dalla Sezione E, all'atto della disposizione.
2. L'esecuzione delle operazioni di pagamento e la loro eventuale revoca da parte del Cliente, avviene nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla Sezione E.
3. La Banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalla Sezione E del Contratto, le richieste e/o le istruzioni ricevute dal Cliente in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nelle stesse richieste e/o istruzioni.
4. La Banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle richieste e/o istruzioni così come ad essa pervenute.
5. La Banca fornisce al Cliente, secondo modalità tecniche proprie, l'informazione necessaria per identificare la data e l'ora in cui la stessa ha completato la ricezione dei flussi dispositivi.
6. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire le istruzioni del Cliente quando vengono superati i limiti di valore stabiliti nel Contratto ovvero quando vi siano fondati motivi per ritenere che i codici di sicurezza siano conosciuti da terzi o in relazione ad altro giustificato motivo.
7. La Banca non darà corso ad alcuna operazione la cui esecuzione sia stata richiesta mediante posta e ciò senza dover fornire al Cliente alcuna comunicazione a riguardo, restando esonerata da responsabilità per danni e/o pregiudizi che al Cliente dovessero derivare dalla mancata accettazione ed esecuzione delle operazioni in questione.
8. Nel caso delle operazioni di pagamento previste dalla Sezione E, i codici di sicurezza di cui al precedente art. 5 della presente Sezione F costituiscono gli strumenti di pagamento di cui alla Sezione E; a tali strumenti ed alla loro utilizzazione si applicano le previsioni contenute nella stessa Sezione E.

**Art. 8 - Responsabilità della Banca**

1. La Banca è responsabile verso il Cliente del corretto e tempestivo funzionamento dei Servizi in modalità "on-line"; a tal fine, solo dopo che le disposizioni del Cliente sono state da questo inserite nel sistema informativo della Banca, quest'ultima prende in carico le richieste e/o le istruzioni in esse contenute e, nei tempi e nei modi previsti dal Contratto, esegue le istruzioni impartite nel rispetto dei tempi e delle modalità definite nella Sezione E, assumendo la responsabilità della corretta esecuzione delle istruzioni impartite dal Cliente.
2. Gli impedimenti dovuti a caso fortuito o di forza maggiore verificatisi presso la Banca o presso gli altri soggetti di cui la Banca si avvale per la fornitura dei servizi telematici, che determinino l'impossibilità di ricevere e di elaborare le richieste e/o le istruzioni inviate dal Cliente, possono comportare la mancata esecuzione delle disposizioni impartite; di tali eventi la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca è tenuta a dare, appena possibile comunicazione della mancata esecuzione delle istruzioni con le modalità previste dal Contratto.
4. La Banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni conseguente a cause imputabili a terzi o, in ogni caso, ad essa non imputabili.
5. La Banca non è responsabile per gli eventuali danni che potessero derivare al Cliente da parte di terzi, non conseguenti ad inadempimento delle obbligazioni poste dal Contratto a carico della Banca.
6. Nel caso di operazioni di pagamento diverse da quelle previste dalla Sezione E, la Banca, ad eccezione dei casi dovuti a comprovato dolo o colpa grave, non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni o disposizioni trasmesse dal Cliente che siano ascrivibili a difetti di funzionamento di sistemi e/o apparecchiature e/o ad eventi ad essa non imputabili.
7. Per quanto non sopra espressamente trattato si rimanda alle previsioni dell'art. 5 della Sezione E.

**Art. 9 - Obblighi di riservatezza**

1. La Banca si impegna ad adottare tutte le opportune cautele e precauzioni al fine di garantire la riservatezza delle informazioni ricevute dal Cliente.
2. La Banca non sarà responsabile per la perdita, l'alterazione e/o la diffusione delle informazioni di cui al comma 9.1 del presente articolo, conseguenti a utilizzi abusivi dei codici di accesso, a difetti di funzionamento dei sistemi informatici non imputabili alla Banca medesima, o a eventi al di fuori del controllo della Banca stessa, così come nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e ogni qual volta la Banca abbia agito in conformità a vincoli derivanti da obblighi di legge.



**Art. 10 - Responsabilità del Cliente**

1. Il Cliente è responsabile dell'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni contenute nelle richieste e/o istruzioni impartite alla Banca e si impegna ad operare, in ogni caso, entro i limiti di valore previsti dal Contratto e, nel contempo, entro i limiti di disponibilità del Conto Corrente.
2. Il Cliente è responsabile di tutti i danni che fossero arrecati al sistema informativo centrale e periferico della Banca a seguito di comprovata inadempienza a quanto previsto dal precedente art. 5 della presente Sezione F.
3. Il Cliente dichiara di conoscere le caratteristiche ed i potenziali rischi connessi con l'uso della rete internet quale sistema di comunicazione e trasmissione dati, nonché di possedere un'adeguata esperienza a tale proposito ed assume a proprio carico i rischi derivanti dall'accesso e/o dall'utilizzo del proprio Conto Corrente da parte di terzi che siano stati in grado di interferire nell'area di colloquio telematico estranea al controllo della Banca.
4. Il Cliente assicura che i dati e le informazioni comunicati alla Banca sono veri e reali, nella sua legittima disponibilità e non in contrasto con disposizioni di legge; il Cliente, pertanto, si obbliga a tenere indenne e manlevata la Banca da tutte le perdite, oneri, responsabilità e spese, ivi comprese quelle legali, che dovessero essere subite o sostenute dalla Banca quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni previste dal presente comma.
5. Per quanto non sopra espressamente trattato si rimanda alle previsioni dell'art. 7 e 11 della Sezione E.

**Art. 11 - Prova dell'utilizzo dei Servizi**

1. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione, senza ulteriore preavviso, delle telefonate e/o dei messaggi scambiati tra le parti per via telematica, accettando che le registrazioni effettuate possano essere utilizzate dalla Banca come prova dell'esistenza e del contenuto delle richieste e/o delle istruzioni del Cliente e delle comunicazioni della Banca in esecuzione di tali richieste e/o istruzioni.
2. In caso di controversia in ordine alle richieste e/o istruzioni impartite tramite i servizi telematici faranno prova nei confronti del Cliente i libri e le scritture contabili della Banca insieme alle registrazioni di cui al comma precedente.

**Art. 12 - Disposizioni particolari relative al servizio di Trading On Line**

1. Il Cliente prende atto che il presente servizio sarà regolato, oltre che dalle condizioni generali del Contratto, dalle norme contrattuali ed economiche presenti nel "Contratto di conto titoli e servizi di investimento" e relativi allegati ai quali espressamente si rimanda.

Il Cliente dichiara di conoscere, aver compreso e di approvare tutte le condizioni contrattuali (compresi gli allegati) e le condizioni economiche sopra riportate.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE**

Dichiaro/iamo altresì, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. dell'art. 118 TUB e dell'art. 126 sexies TUB (Testo Unico Bancario, D. LGS. 358/1993) di aver ben compreso, di approvare e pertanto sottoscrivere per adesione, le seguenti condizioni:

**Sezione B – Disposizioni Generali****Art. 5 – Cointestazione**

- 5.1 Operatività disgiunta a valere per tutti i cointestatori
- 5.3 Deroga all'art. 190 c.c. su regime patrimoniale dei coniugi in comunione

**Art. 6 – Decesso o sopravvenuta incapacità del cliente**

- 6.2 Blocco del Conto Corrente in caso di morte
- 6.3 Disposizioni sulla chiusura del conto bloccato e presunzione di spettanza
- 6.4 Blocco del Conto Corrente in caso di sopravvenuta incapacità del Cliente

**Art. 7 – Comunicazioni**

- 7.1 Mezzi di comunicazioni utilizzati, comunicazioni a distanza
- 7.3 Esonero dall'invio di copie cartacee
- 7.5 Effetto delle comunicazioni alla cointestazione

**Art. 9 – Incarichi ed altre operazioni di pagamento – revoca**

- 9.4 Effetti della revoca su operazioni già eseguite o in corso di esecuzione

**Art. 11 - Annotazioni in conto - imputazione dei pagamenti**

- 11.2 Imputazione di pagamento in mancanza di dichiarazione del Cliente

**Art. 12 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte**

- 12.1 Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni anche in caso di cointestazione

**Art. 13 – Diritto di compensazione**

- 13.2 Compensazione anche su crediti non liquidi ed esigibili
- 13.3 Compensazione anche su rapporti del Cliente socio illimitatamente responsabile
- 13.4 Compensazione su rapporti cointestati

**Art. 14 - Interessi**

- 14.4 Mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione del cliente al pagamento interessi: effetti
- 14.8 Clausola risolutiva in caso di mancato pagamento del debito da interessi

**AI SENSI DELL'ART. 118 TUB**

Art. 15 - Modifiche unilaterali del contratto e recepimento normativa

15.1 Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali da parte della Banca

15.2 Modalità di comunicazione, efficacia e facoltà di recesso da parte del Cliente

Art. 17 - Obbligo di rendiconto - impugnazioni - richiesta documentazione

17.4 Approvazione degli estratti conto non contestati

17.6 Termine per la segnalazione di errori

Art. 19 - Durata del contratto, condizione sospensiva, recesso

19.2 Condizione sospensiva e clausola risoluta

19.3 Recesso della Banca e del Cliente

19.4 Preavviso del recesso

19.5 Chiusura dei contratti collegati al Conto Corrente

19.6 Effetti del recesso - Non fruibilità dei Servizi

19.8 Recesso immediato della Banca per giusta causa

19.10 Chiusura del Conto Corrente anche in caso di mancata disposizione sul pagamento del saldo

Art. 20 - Termini di chiusura del conto, esecuzione ordini e obbligazioni di pagamento

20.1 Termini di chiusura, chiusura di partite in sospeso.

20.2 Esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente

Art. 21 - Obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio

21.3 Esonero della responsabilità della Banca per le informazioni ricevute dal Cliente

Art. 23 Caso fortuito e forza maggiore

23.1 Esonero della responsabilità della Banca per caso fortuito e forza maggiore.

Art. 24 - Foro competente

24.1 Deroga a favore della residenza del Cliente

**Sezione C – Deposito bancario vincolato (Time Deposit)**

Art. 2 - Rischi connessi all'attivazione del servizio di Time Deposit

2.1 Vincolo temporale di indisponibilità delle somme oggetto di deposito

Art. 5 - Estinzione anticipata prima della scadenza del vincolo

5.3 Effetti dell'estinzione anticipata: applicazione del tasso convenuto e storno degli interessi già applicati

**Sezione D – Operazioni in valuta diversa dall'euro**

Art. 1 – Operazioni in valuta diversa dall'Euro

1.1 Perdite dipendenti da disposizioni di autorità italiane o estere a carico del Cliente – esonero di responsabilità della Banca

**Sezione E – Servizi di pagamento**

Art. 4 - Autorizzazione e revoca delle operazioni di pagamento

4.4 Termine di revocabilità delle operazioni

4.5 Revoca delle operazioni di pagamento seriali

Art. 8 - Blocco degli strumenti di pagamento

8.1 Cause che possono determinare il blocco degli strumenti di pagamento

Art. 9 - Identificativo unico e ulteriori requisiti per l'esecuzione delle operazioni di pagamento

9.2 Conformità dell'ordine di pagamento all'identificativo unico indicato dal Cliente

9.3 Responsabilità del Cliente sulla completezza ed esattezza del codice identificativo

Art. 10 - Identificativo unico e Responsabilità

10.1 Esonero di responsabilità della Banca per l'identificativo unico errato

10.2 Esonero di responsabilità della Banca per altre informazioni inesatte fornite dal Cliente

10.3 Esonero di responsabilità della Banca per ritardi dovuti a correzioni

Art. 11 - Responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento

11.4 Franchigia sulle perdite determinate a utilizzi dello strumento di pagamento precedenti la comunicazione di smarrimento e/o sottrazione

Art. 13 - Rifiuto degli ordini di pagamento

13.1 Fattispecie che possono determinare il rifiuto degli ordini di pagamento da parte della Banca

Art. 15 - Comunicazioni di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto e rettifica

15.1 Termine per la segnalazione del Cliente alla Banca in caso di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto

Art. 17 - Modalità di rimborso di operazioni non autorizzate

17.2 Sospensione dell'accredito a favore del Cliente in caso di sospetta frode

Art. 23 - Tempi di esecuzione e data valuta

**AI SENSI DELL'ART. 126 SEXIES TUB**

Art. 26 - Modifiche della presente sezione

26.1 Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali della Sezione E da parte della Banca e modalità di comunicazione, efficacia e facoltà di recesso da parte del Cliente

Art. 27 - Recesso della presente sezione

**Sezione F – Disposizioni particolari riguardanti la modalità on-line e la mobile app**

Art. 2 - Limite di valore per le operazioni oggetto sei Servizi

2.1 Massimali giornali e mensili per l'esecuzione di operazioni disposte dal Cliente

Art. 3 - Sospensione o interruzione dei Servizi

3.1 Facoltà della Banca di sospendere o interrompere i Servizi

3.3 Esclusione di responsabilità della Banca nel caso di sospensione o interruzione dei Servizi

3.4 Riattivazione o disattivazione definitiva dei Servizi ad insindacabile giudizio della Banca

Art. 5 - Modalità di accesso ai Servizi - Codici di sicurezza

5.3 Esonero dall'obbligo di verifica da parte della Banca sull'identità di chi accede al Conto Corrente e dispone operazioni

Art. 7 - Esecuzione degli ordini

7.4 Esonero di responsabilità della Banca sull'esecuzione delle disposizioni pervenute dal Cliente

7.6 Rifiuto della banca all'esecuzione di disposizioni in caso di sospetto utilizzo di codici da parte di terzi o per giustificato motivo

7.7 Esclusione delle disposizioni pervenute a mezzo posta

Art. 8 - Responsabilità della Banca

8.2 Esonero di responsabilità della Banca per il caso fortuito o forza maggiore riferiti a terzi

8.4 Esonero di responsabilità della Banca per cattiva gestione di informazioni conseguente a cause imputabili a terzi

8.5 Esonero di responsabilità della Banca per danni causati da terzi

8.6 Esonero di responsabilità della Banca per malfunzionamento di sistemi di terzi

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

9.2 Esonero di responsabilità della Banca per alterazioni di informazioni conseguenti ad utilizzi abusivi dei codici di accesso

Art. 10 - Responsabilità del Cliente

10.4 Manleva alla Banca per inadempimento del Cliente sull'obbligo di fornire informazioni vere e reali.

Art. 11 - Prova dell'utilizzo dei Servizi

11.1 Autorizzazione alla Banca per la registrazione delle telefonate o dei messaggi scambiati per via telematica

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

**ISTRUZIONI SPECIFICHE E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE**

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile, dichiaro/dichiariamo di agire per scopi non inerenti all'attività imprenditoriale o professionale svolta e pertanto di appartenere alla categoria di "CONSUMATORE", come definita all'art. 3 del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo);
- 2) RESIDENZA VALUTARIA: dichiaro/dichiariamo che siamo a conoscenza dell'obbligo per le persone "non residenti", di comunicare alla Banca ogni variazione della residenza valutaria, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27/04/1990.
- 3) COPIA DEL CONTRATTO: dichiaro/dichiariamo che mi/ci è stato messo a disposizione un esemplare del presente Contratto, comprensivo delle Norme generali, del Documento di Sintesi e relativi allegati
- 4) INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: dichiaro/dichiariamo inoltre di aver preso visione, prima della stipula, della copia completa del testo contrattuale ovvero del solo Documento di Sintesi
- 5) PROTEZIONE DATI PERSONALI: prendo/prendiamo atto che la Banca si obbliga a trattare i dati personali del Cliente acquisiti nell'ambito ed in esecuzione del Contratto esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso in conformità alle modalità ed ai termini della normativa vigente ed ai sensi dell'Informativa Privacy fornita al Cliente e disponibile sul sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it); pertanto, con la sottoscrizione del Contratto accetto/accettiamo, in qualità di interessato/i, espressamente il trattamento dei miei/nostri dati personali (così come definito dall'art. 4 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) da parte della Banca, in qualità di titolare, nel rispetto dell'informativa privacy richiamata al precedente capoverso ed in conformità di quanto da questa prevista ed in piena osservanza dei limiti di legge vigenti.
- 6) ALTRA INFORMATIVA: dichiaro/dichiariamo
  - di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto, del "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" allegato al Contratto;
  - di aver analizzato attentamente la documentazione informativa messa a disposizione dalla Banca e di ritenere il prodotto oggetto del presente contratto adeguato alle proprie esigenze.
  - che il conto corrente da cui verrà eseguito il primo bonifico con accredito sul Conto Corrente, è a me/noi intestato, è stato aperto di persona con riconoscimento de visu e non si tratta di un conto corrente "on-line".
  - di essere consapevole che l'utilizzo del Servizio Trading on line prevede che gli ordini inseriti siano sottoposti ai soli controlli di "appropriatezza" e NON di "adeguatezza" così come previsto nel documento "Estratto della policy di valutazione di adeguatezza e appropriatezza".

---

Firma del Cliente

Per accettazione ed adesione:

Firma della Banca

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

**Informazioni di base sulla protezione dei depositi**

I Suoi depositi presso Banca Valsabbina S.C.p.A. sono protetti da:	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i></p> <p>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge</p>
Limite della protezione	<p><i>100.000 euro per depositante e per banca.</i></p> <p><i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1)</i></p>
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	<p><i>Tutti i depositi presso lo stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i></p> <p><i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante</i></p>
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	<p>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente</p>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca	<p><i>20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i></p> <p>Sono in corso modifiche per recepire, fin dai prossimi mesi, la riduzione dei tempi di rimborso a 7 gg lavorativi, con ampio anticipo rispetto alla tempistica definita dalla normativa europea.</p> <p><i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi i 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2)</i></p>
Valuta del rimborso	<p><i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i></p>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<p><i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA)</i></p> <p><i>E-mail: infofitd@fitd.it</i></p>
Per maggiori informazioni	<p><a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a></p>
<b>Conferma ricezione del depositante</b>	<p>- Firma -</p>

**1 Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.**

**2 La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016)**



## INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Per i fini e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali" ("GDPR", "Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche, il titolare, come di seguito definito, comunica in questo documento le finalità e modalità del trattamento dei dati personali e dei diritti riconosciuti.

La presente Informativa potrà essere integrata ove eventuali servizi aggiuntivi richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti. Le integrazioni saranno rese disponibili sul sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it).

### 1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Per le finalità descritte nell'Art. 24 del Regolamento, il titolare del trattamento dei dati personali attribuibili è Banca Valsabbina S.C.p.A. (di seguito, per brevità, "Banca" o "Il Titolare") con sede in Vestone (BS), via Molino 4.

Per l'esercizio dei diritti sui dati personali, come previsto dal Regolamento Capo III-Diritti dell'interessato, agli Artt.12-23 e nelle modalità prevista dal punto 7 di questa informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi trattamenti e/o alla presente informativa, il Titolare ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) che può essere contattato con le seguenti modalità.

Per eventuali informazioni inerenti i trattamenti o la presente informativa:

- inviare una e-mail all'indirizzo: [privacy@lavalabbina.it](mailto:privacy@lavalabbina.it)
  - inviare un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [privacy@pec.lavalabbina.it](mailto:privacy@pec.lavalabbina.it)
- Per l'esercizio dei diritti sui dati personali:
- inviare una e-mail all'indirizzo: [GDPR@lavalabbina.it](mailto:GDPR@lavalabbina.it)

Il Titolare e il DPO, anche tramite strutture appositamente designate, provvederanno a prendere carico della richiesta e a fornire senza ingiustificato ritardo e nei tempi previsti dal Regolamento le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta.

Informiamo che qualora il Titolare e/o il DPO nutrano dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di esercizio dei diritti sui dati personali, la Banca potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare identità e diritto.

### 2. Quali dati personali trattiamo

#### 2.1. Dati personali

Per le finalità derivanti dall'esecuzione di un contratto sottoscritto tra la Banca ed il Cliente (di seguito "Contratto") o a fronte della richiesta di esecuzione di una operazione non connessa ad un Contratto (di seguito "Operazione"), la Banca può trattare i dati personali comuni, che sono, per esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online), dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle Operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare), dati di geolocalizzazione qualora tale servizio sia attivo, oppure dati giudiziari nei casi previsti.

Tali dati sono necessari per eseguire le Operazioni e gestire i rapporti definiti nel Contratto; sono di esclusiva proprietà dell'interessato e verranno considerati riservati, ovvero resteranno all'interno dei trattamenti tempo per tempo richiesti.

#### 2.2. Categorie particolari di dati personali ("dati sensibili")

Può accadere che la Banca debba trattare categorie particolari di dati personali come definito nell'Art.9 del Regolamento: dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco la persona, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale.

Tali dati possono essere necessari per eseguire le Operazioni (per esempio pagamenti a favore di enti religiosi, sindacati, partiti politici, associazioni, operatori sanitari, case di cura, ecc.) e/o per gestire i rapporti definiti nel Contratto o per la definizione del Contratto; sono dati di esclusiva proprietà dell'interessato e verranno considerati riservati, ovvero resteranno all'interno dei trattamenti tempo per tempo richiesti. Per trattamento di questi dati il Regolamento richiede un consenso esplicito necessario per l'istruzione o l'attivazione del Contratto o per l'esecuzione dell'Operazione. In assenza di tale consenso la Banca non potrà istruire o attivare un Contratto o eseguire un'Operazione.

#### 2.3 Origine dei dati.

I dati personali o sensibili trattati dalla Banca sono quelli forniti alla sottoscrizione del Contratto, nelle fasi precedenti alla conclusione del Contratto e/o per l'esecuzione di una Operazione.

Possano avere origine anche presso terze parti come, per esempio, in occasione di Operazioni disposte a credito o debito da altri soggetti, oppure nell'ipotesi in cui la Banca li acquisisca da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. La presente informativa copre i trattamenti di dati personali indipendentemente dalla loro origine. In caso di dati acquisiti da terze parti, la Banca le invia questa informativa ai sensi dell'Art.14 del Regolamento.

### 3. Finalità dei Trattamenti

#### 3.1. Definizione o sottoscrizione di un Contratto, esecuzione di Operazioni e adempimenti normativi

Il trattamento di dati personali e, ove richiesto, di dati sensibili è necessario per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei Contratti stipulati con la Banca (quali, per esempio, il contratto di conto corrente, di apertura di credito, di credito immobiliare, deposito titoli, ecc.), per l'esecuzione di Operazioni, per il perfezionamento e l'esecuzione dei Contratti sottoscritti, per il monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione in esecuzione dei Contratti perfezionati, e per la loro successiva gestione, anche mediante servizi innovativi e/o mezzi di comunicazione a distanza.

Il trattamento di dati personali e, ove richiesto, di dati sensibili da parte della Banca può essere connesso all'adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio, la normativa fiscale), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da disposizioni di organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

Inoltre, i dati personali, anche sensibili, saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi di pagamento e alle Operazioni di pagamento autorizzate in qualità di pagatore o di beneficiario ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366, e/o anche nei casi di servizi connessi alla conferma della disponibilità dei fondi, all'accesso in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento e/o di accesso alle informazioni e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti.

Qualora il Cliente sia un "consumatore" ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, informiamo che la Banca, senza necessità di consenso, tratterà, in forza degli articoli 120-undecies e 124-bis del Testo Unico Bancario, i dati personali necessari per valutare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, se del caso dallo stesso fornite e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

**Finalità del trattamento:** a) acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei Contratti e valutazione del merito creditizio, b) gestione dei rapporti accessi con la Banca, nonché esecuzione dei Contratti sottoscritti, c) esecuzione di Operazioni, d) monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione.

**Natura del conferimento dei dati:** Obbligatoria.

**Conseguenze rifiuto conferimento dati:** Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Banca di dare seguito alle richieste precontrattuali/contrattuali e di eseguire il Contratto o l'Operazione.

**Base giuridica del trattamento:** Misure precontrattuali. Contratto. Esecuzione di Operazioni.

**Periodo conservazione:** I dati saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità descritte. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero per almeno 20 anni.

#### 4. Trattamenti facoltativi

La Banca richiede il consenso per trattare dati personali ed economico-patrimoniali, anche sensibili per le seguenti finalità opzionali, con l'intenzione di poter servire al meglio complementari esigenze.

##### 4.1 Marketing prodotti del Gruppo

La Banca può trattare dati personali al fine di inviare comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della Banca o di società appartenenti al Gruppo Bancario, nonché per procedere alla vendita diretta di tali prodotti e servizi, per il compimento di indagini o ricerche di mercato.

**Finalità del trattamento:** a) Invio di materiale pubblicitario di prodotti/servizi della Banca, b) indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali, c) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego di strumenti quali per esempio telefono, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., d) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego dei risultati dell'attività di indagini o ricerche di mercato.

**Natura del conferimento dei dati:** Facoltativa.

**Conseguenze rifiuto conferimento dati:** Il mancato conferimento dei dati non inciderà sull'esecuzione dei Contratti o delle Operazioni ma comporterà l'impossibilità per la Banca di inviare comunicazioni di marketing e/o di far partecipare ad indagini o ricerche di mercato.

**Base giuridica del trattamento:** Consenso espresso dell'interessato.

**Periodo conservazione:** I dati saranno trattati per tale finalità fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Le attività di marketing prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi anche con consenso all'attività di profilazione di cui al punto 4.2 della presente Informativa.

##### 4.2 Profilazione per marketing prodotti del Gruppo

L'elaborazione dei dati personali e di abitudini di consumo, nonché di aspetti relativi alla situazione finanziaria consente alla Banca di proporre le migliori offerte conformi a varie esigenze. Potendo profilare i dati la Banca potrà attivare contatti in modo più mirato e proporre migliori condizioni di servizio. La profilazione non comporta una adesione automatica alla proposta, ma verrà utilizzata dagli addetti commerciali con cui potrà interagire in ogni caso prima della eventuale sottoscrizione del servizio proposto.

**Modalità di profilazione:** aggregazione ed individuazione di profili omogenei tra cui, per esempio: categorie personali e/o di localizzazione e/o abitudini e propensioni di consumo e/o di servizio e/o di profilo finanziario.

**Finalità del trattamento:** Elaborazione di dati personali e finanziari, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate ad un profilo.

**Natura del conferimento:** Facoltativa.

**Conseguenze rifiuto conferimento dati:** Il mancato conferimento del consenso, sebbene consentirà allo stesso modo alla Banca di dare esecuzione all'attività richiesta, impedirà alla Banca di individuare preventivamente servizi di marketing più conformi a certi profili.

**Base giuridica del trattamento:** Consenso espresso dell'interessato.

**Periodo conservazione:** I dati saranno trattati per tale finalità fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, gli esiti delle attività di profilazione saranno conservati per un massimo di 24 mesi.

##### 4.3 Marketing e profilazione con trasmissione di dati a terzi

La Banca potrà trasmettere dati personali a società partner (i "Terzi Cessionari") per finalità di marketing, ricerche di mercato e consulenza, e per autonomi trattamenti.

Il consenso a questo trattamento può essere revocato in qualunque momento e i diritti nei confronti dei Terzi Cessionari potranno essere esercitati con le modalità da essi comunicate, secondo le disposizioni dell'Art.14 del GDPR.

L'elenco completo e aggiornato dei Terzi Cessionari convenzionati con la Banca, sotto individuati per categorie merceologiche/economiche, è sempre disponibile sul sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it).

Queste società tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi, fornendo le opportune informazioni sul trattamento entro un termine ragionevole dal primo contatto, secondo le disposizioni dell'Art.14 del Regolamento.

L'elaborazione dei dati personali e delle abitudini di consumo, nonché aspetti relativi alla situazione finanziaria consente al Terzo Cessionario di proporre le migliori offerte conformi alle sue esigenze personali. Potendo profilare i dati, i Terzi Cessionari potranno attivare contatti in modo più mirato e proporre migliori condizioni di servizio. La profilazione non comporta una adesione automatica, ma verrà utilizzata da addetti commerciali con cui interagire in ogni caso prima della eventuale sottoscrizione del servizio proposto.

**Finalità del trattamento:** a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego di strumenti quali per esempio telefono, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego dei risultati dell'attività di profilazione.

**Natura del conferimento:** Facoltativa.

**Conseguenze rifiuto conferimento dati:** Il mancato consenso al conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle richieste e sull'esecuzione dei Contratti sottoscritti o di Operazioni ma comporterà l'impossibilità di ricevere comunicazioni di marketing di prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.

**Base giuridica del trattamento:** Consenso espresso dell'interessato.

**Periodo conservazione:** I dati trasferiti per tale finalità saranno trattati fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, i dati trasferiti e gli esiti delle attività di profilazione saranno conservati per un massimo di 24 mesi.

#### 4.4 Controllo della qualità dei servizi

La Banca intende trattare dati personali per condurre attività di controllo sulla qualità dei servizi resi nello svolgimento dei rapporti in corso.

**Finalità del trattamento:** Attività di controllo sulla qualità dei servizi.

**Natura del conferimento:** Facoltativa.

**Conseguenze rifiuto conferimento dati:** Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle richieste e sull'esecuzione dei Contratti sottoscritti o di Operazioni ma comporterà l'impossibilità per la Banca di compiere delle verifiche in merito alla qualità dei servizi che le verranno resi.

**Base giuridica del trattamento:** Consenso espresso dell'interessato.

**Periodo conservazione dati personali:** I dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento e, in ogni caso, saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero almeno 20 anni.

#### 4.5 Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi

La Banca potrebbe effettuare trattamenti di dati personali tramite società ausiliarie operanti in paesi terzi all'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni definite nel Regolamento al Capo V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali, Artt. 44-50. La Banca sottoscrive con tali società appositi contratti di servizio vincolanti ai sensi dell'Art. 46 e dell'Art. 47 del GDPR.

**Finalità del trattamento:** Trattamenti di supporto alla Banca.

**Natura del conferimento:** Facoltativa.

**Conseguenze rifiuto conferimento dati:** Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle richieste e sull'esecuzione dei Contratti sottoscritti o di Operazioni ma comporterà l'impossibilità di accedere ai servizi svolti in paesi terzi all'Unione Europea.

**Base giuridica del trattamento:** Consenso espresso dell'interessato.

**Periodo conservazione dati personali:** I dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento e, in ogni caso, saranno conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario prescritto dalle norme vigenti, ovvero almeno 20 anni.

### 5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'Articolo 32 del Regolamento. La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o canali di remote banking.

### 6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venire a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte ai precedenti punti 3 e 4, i dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori della Banca che opereranno in qualità di addetti ai vari trattamenti.

La Banca, inoltre, può avere la necessità di eseguire trattamenti o fasi dei trattamenti con soggetti terzi, appartenenti o meno al proprio gruppo bancario. La Banca sottoscrive con tali società appositi contratti di servizio vincolanti ai sensi degli Artt. 26, 27, 28, 29, 40 e 43 del GDPR.

Nel caso in cui tali attività si svolgano al di fuori dell'Unione Europea, la Banca opera nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono e delle disposizioni definite nel Regolamento al Capo V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, Artt. 44-50.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti terzi ai quali dati personali possono essere comunicati è disponibile sul sito [www.contotwist.it](http://www.contotwist.it).

I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

### 7. Diritti

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, sono garantiti i diritti sanciti dagli Articoli da 15 a 21 del Regolamento (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso ai trattamenti facoltativi).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'Articolo 12 del Regolamento. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, la Banca potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o respingere la soddisfazione della richiesta, come previsto dal foglio informativo "Servizi Diversi".

Inoltre, è sempre possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), secondo le modalità e le forme da essa stabilite.

ABI:

NDG:

Fil:

C.F.:

**CONSENSO AI TRATTAMENTI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI, (UE)  
2016/679**

Finalità di Marketing

**6421 Marketing prodotti del Gruppo (4.1)** Dò il consenso  Nego il consenso**6422 Profilazione per marketing prodotti del Gruppo (4.2)** Dò il consenso  Nego il consenso**6423 Marketing e profilazione con trasmissione di dati a terzi (4.3)** Dò il consenso  Nego il consenso**6426 Trasferimento di dati personali all'estero per finalità di supporto (4.5)** Dò il consenso  Nego il consenso

Finalità di Controllo Qualità

**6425 Controllo della qualità dei servizi (4.4)** Dò il consenso  Nego il consenso

Dichiaro di aver prestato/negato i consensi sopra elencati dopo aver letto e compreso l'Informativa in materia di dati personali precedentemente proposta e visualizzata

Firma \_\_\_\_\_

**DATI SENSIBILI**

Acconsento esplicitamente al trattamento di dati personali come definito all'Art.9 del "GDPR" ("dati sensibili"), ove necessario per il fine di eseguire Operazioni e/o per gestire i rapporti definiti nel Contratto o per la definizione del Contratto stesso.

Firma \_\_\_\_\_

## MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(Artt. 17 e ss. D. lgs. 231/2007 e s.m.i.)

**Informativa privacy** - Le indicazioni che seguono sono fornite al cliente e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (cfr. Regolamento UE 2016/679). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, la Banca non potrà procedere ad instaurare o proseguire il rapporto nonché ad eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità: 1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca; 2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. La Banca, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi degli artt. di cui alla Sezione III, Capo I, Titolo II, del D.lgs. n. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i.

Per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e per ogni altra informazione sull'uso dei dati (anche relativamente ai tempi di conservazione) si prega di considerare l'informativa più dettagliata consegnata dalla Banca e disponibile presso tutte le nostre Agenzie.

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

[1] Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007 e s.m. i.] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta, compresa l'instaurazione di un nuovo rapporto, o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi a [privacy@lavalabbina.it](mailto:privacy@lavalabbina.it)

[1] L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

#### CAMPO A

<b>Dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione</b>		NDG
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nuovo Cliente</b>	<input type="checkbox"/> <b>Cliente Titolare di rapporto presso la Banca</b>	<input type="checkbox"/> <b>Cliente Occasionale</b>
Cognome e nome:		
Codice Fiscale:	<input type="text"/>	
Luogo e data di nascita:	()	
Cittadinanza primo paese:		
Cittadinanza secondo paese:		
Indirizzo di residenza:		
Comune:	Prov.:	
C.A.P.:	Paese:	
Domicilio (se diverso da residenza):		
Comune:	Prov.:	
C.A.P.:	Paese:	
Documento d'identità:	N°:	
Luogo di rilascio:	il:	
Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in calce al presente modulo):		
<input type="checkbox"/> <b>Si</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	
Il soggetto ricopre altre cariche pubbliche		
<input type="checkbox"/> <b>Si</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	

#### CAMPO B

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Instaurazione rapporto continuativo</b>		
Origine/Destinazione fondi:		
Note Origine/Destinazione fondi:		
N°rapporto 01/005/	Natura Conto Corrente	Scopo prevalente
Note	ID Questionario:	



## CAMPO C

## Informazioni sul titolare del rapporto / dell'operazione / Apertura Delega / Conto Terzi

## Eseguita verifica titolarità effettive

 Persona giuridica:

S. A. E. ( )

R.A.E./ATECO ( )

T. A. E. 1( )

DESCRIZIONE ( )

Forma giuridica

Classe dei Beneficiari

Descrizione di dettaglio dei Beneficiari

 Persona fisica/ditta individuale:

Attività:

Note attività

ATTIVITA' COD. T.A.E. 1( )

DESCRIZIONE ( )

i termini sono da intendersi al maschile e al femminile

## Provincia/Stato dell'attività economica prevalente (I)

Nazioni di relazioni d'affari cliente:

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e s.m.i. parte integrante del presente questionario, di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.

Data

Firma del titolare / esecutore \_\_\_\_\_

Banca Valsabbina SCPA

1 Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.:

600 Famiglie consumatrici;

773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM;

774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'UM;

775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE

Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato:

757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'UM;

758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'UM;

759 Società non finanziarie di Paesi non UE;

768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'UM

769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri;

772 Famiglie produttrici di Paesi non UE.

**Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i.****Obblighi del cliente****Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

**Obbligo di astensione****Art. 42 - commi 1, 2 e 4 - D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

**Sanzioni penali****Art. 55 – comma 3 - D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

**Titolare effettivo****Art. 1 – comma 2 – lettera pp) D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

**Art. 20 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) Del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) Del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) Dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) I fondatori, ove in vita;
  - b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) I titolari di funzioni di direzione e amministrazione;
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

**Persone politicamente esposte****Art. 1 - comma 2 - lettera dd) D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

**Persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte costituzionale, magistrato della corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

**Dichiarazione Transfrontaliera****Art. 3 D.Lgs. 195/2008 - Obbligo di dichiarazione**

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, [...] è consegnata a Poste italiane S.p.A. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane S.p.A. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni

**Art.1 co. 1 lett. c) D.Lgs. 195/2008 – Definizioni**

Denaro contante:

1. le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2. gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Il/i sottoscritto/i:

dichiara/no di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art.9 - bis della legge 15/12/1990 n. 386, introdotto dall'art. 34 del D. Leg. 30/12/1999 n.507, in:

Prende/ono atto che eventuali variazioni del predetto domicilio dovranno essere notificate alla Banca secondo le modalità previste dal/i contratto/i sottoscritto/i con la Banca.

,

Firma

---

Banca Valsabbina S.C.p.A.



## Adeguamento alle normative FATCA e Common Reporting Standard

Gentile cliente,

la legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico d'informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014, ai fini della normativa FATCA, e con i Paesi aderenti allo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall'Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016.

I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata ai fini FATCA potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge.

Gli intermediari finanziari italiani devono comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla clientela fiscalmente residente all'estero, considerata tale anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. La prima segnalazione FATCA è stata effettuata nel 2015. La prima segnalazione relativa allo scambio d'informazioni attraverso il CRS sarà effettuata nel 2017, per l'operatività svolta nel 2016.

L'Agenzia delle entrate provvederà a trasferire le informazioni finanziarie alle autorità del Paese di residenza fiscale del cliente entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il conferimento dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici, e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza.

I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo.

I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi degli arti. 7 e 8 del D.lgs. 196/2003 rivolgendosi a: [privacy@lavalabbina.it](mailto:privacy@lavalabbina.it)

### Intestatario

Cognome e nome:	NDG:
Luogo e data di nascita:	
Indirizzo di residenza:	Località:
Comune:	Prov.:
C.A.P.:	Paese:
Domicilio (se diverso da residenza):	Località:
Comune:	Prov.:
C.A.P.:	Paese:
Documento d'identità:	N°:
Rilasciato da:	il:
Nazione di cittadinanza:	Nazione di residenza fiscale:
Codice Fiscale:	

### Indizi rilevati

NDG intestatario		
------------------	--	--

### Posizione del soggetto

Il sottoscritto dichiara di: <b>Essere Non US-PERSON</b>
---

<b>Essere Fiscalmente resid. solo ITALIA e/o USA</b>
--

### Informazioni acquisite

Documento Aggiuntivo	Numero	Data decorrenza	Data Scadenza
	Ente di emissione	Luogo di emissione	
CRS Documento Aggiuntivo	Numero	Data decorrenza	Data Scadenza
	Ente di emissione	Luogo di emissione	

### Dati di Stampa

Numero pratica	Data inserimento
----------------	------------------

*Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara di aver preso visione dell'informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione, garantisce che le stesse sono esatte e veritiere e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica.*

Data

Firma del titolare / esecutore \_\_\_\_\_